

**LEGGE REGIONALE 04 GENNAIO 2018, N. 1 E SS.MM.II.**  
**“Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche”**

**LINEE GUIDA**

per la disciplina delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti per le costruzioni in zona sismica nella regione Marche.

Sommario

<b>Art. 1 – Obiettivi e Finalità</b> .....	2
<b>Art. 2 – Definizioni</b> .....	2
<b>Art. 3 – Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)</b> .....	4
<b>Art. 4 – Denuncia dei lavori on-line</b> .....	5
<b>Art. 5 – Aggiornamento dei moduli dei titoli urbanistici vigenti</b> .....	6
<b>Art. 6 – Documentazione e modulistica</b> .....	7
<b>Art. 7 – Procedura autorizzativa</b> .....	7
<b>Art. 8 – Procedura di deposito progetto</b> .....	9
<b>Art. 9 – Procedura per gli “interventi privi di rilevanza”</b> .....	10
<b>Art. 10 – Varianti strutturali di carattere non sostanziale</b> .....	11
<b>Art. 11 – Direttore dei lavori</b> .....	11
<b>Art. 12 – Collaudatore</b> .....	13
<b>Art. 13 – Iter per R.S.U., D.R.E., collaudo e comunicazioni/aggiornamenti</b> .....	13
<b>Art. 14 – Calcolo del versamento contributo istruttorio</b> .....	14
<b>Art. 15 – Vigilanza e controllo (attuazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 380/01 parte II capo IV sezione III)</b> .....	15
<b>Art. 16 – Conclusioni e precisazioni</b> .....	16
<b>Allegato 1 – Distinzione tra interventi rilevanti, privi di rilevanza e varianti non sostanziali</b> .....	18
<b>Elenco di opere non soggette né a deposito e né autorizzazione presso la Regione Marche</b> .....	18
<b>ELENCO RILEVANTI</b> .....	19
<b>ELENCO PRIVI DI RILEVANZA</b> .....	21
<b>ELENCO VARIANTI NON SOSTANZIALE</b> .....	27
<b>Allegato 2 – Documentazione minima da presentare</b> .....	28
<b>A. Elenco elaborati per interventi rilevanti e di minore rilevanza</b> .....	28
<b>B. Elenco elaborati per VARIANTI NON SOSTANZIALI a interventi rilevanti e minore rilevanza</b> .....	34
<b>C. Elenco elaborati per interventi privi di rilevanza</b> .....	36
<b>D. Elenco elaborati per le violazioni alla norma sismica</b> .....	37
<b>Allegato 3.1 – Funzionalità aggiuntive al sistema informativo</b> .....	40
<b>Allegato 3.2 – Funzionalità richieste al sistema informatico integrato</b> .....	48
<b>Allegato 4 - tabella contributo</b> .....	59
<b>Allegato 5 - Aggiornamento titoli abilitativi</b> .....	60

## Art. 1 – Obiettivi e Finalità

1. Le presenti linee guida per la disciplina delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti per le costruzioni in zona sismica nella regione Marche, comprensive di sei allegati parte integrante e sostanziali delle stesse, hanno i seguenti obiettivi e finalità:
  - A) disciplinare, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 04 gennaio 2018 n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche), le attività operative necessarie per il rilascio della "autorizzazione sismica per gli interventi rilevanti" e dell'"attestazione di deposito per gli interventi di minore rilevanza" di cui agli articoli 8 e 8bis della L.R. 01/18, dell'attestazione di deposito della "relazione a struttura ultimata", della presentazione della "dichiarazione di regolare esecuzione" e del "collaudo statico" di cui all'articolo 10 della L.R. 01/18, nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico, di cui all'art. 12 della medesima legge regionale.
  - B) stabilire il contenuto minimo dei progetti da presentare tramite la piattaforma web regionale, ai sensi dell'art. 93, comma 3, per ogni categoria di intervento di cui all'art. 94bis comma 1 lettere a e b, della D.P.R. 380/01.
  - C) Regolamentare i procedimenti in capo alla Regione.
2. Le linee guida sono redatte nel rispetto della L.R. 01/18 letta in combinato disposto con il D.P.R. 380/01 e la L. 241/90.

## Art. 2 – Definizioni

1. Si definiscono i seguenti termini:
  - a. **Struttura tecnica competente o STC:** ai sensi dell'art. 1 comma 1 della L.R. 01/18, è la struttura tecnica regionale preposta ad istruire le pratiche in materia sismica;
  - b. **Legge sismica:** con questo termine si fa riferimento alla Legge Regionale Marche 04 gennaio 2018 n. 1 ovvero "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche" e ss.mm.ii;
  - c. **Denuncia dei lavori:** istanza con cui viene richiesta l'autorizzazione sismica o il deposito del progetto per il controllo a campione.
  - d. **Trasmissioni volontarie:** si intendono tutte quelle informazioni o quei documenti trasmessi senza previa richiesta specifica da parte della **struttura tecnica competente**, durante l'iter autorizzativo o di verifica dei progetti sorteggiati:
    - **Comunicazione amministrativa**, se rientra nelle "comunicazioni e aggiornamenti", della successiva lettera "e", e aggiornamento del contributo per l'avviata istruttoria;
    - **Integrazione progettuale**, quando esige la correzione o l'aggiunta di elaborati strutturali a quanto presentato precedentemente.
  - e. **Comunicazioni e aggiornamenti:** si intendono tutte quelle informazioni o quei documenti presentati dopo il rilascio dell'autorizzazione sismica o attestato di deposito, che comunque non comportino una variazione strutturale; per questa voce si hanno i seguenti casi:
    - I. **Comunicazione generica** ovvero integrazioni volontarie che non si configurano come varianti strutturali non sostanziali, come definite nell'allegato 1, o altro tipo di comunicazione;
    - II. **Variazione soggetti coinvolti** ovvero variazione del nominativo del committente e/o del direttore dei lavori e/o collaudatore e/o dell'appaltatore dei lavori in opera;
  - f. **Inizio lavori:** agli effetti della legge sismica, per inizio dei lavori, relativamente alle nuove costruzioni, si intende l'inizio dalla esecuzione delle strutture di fondazione previste nel progetto.  
Per inizio dei lavori, relativamente agli ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni di edifici esistenti, demolizione e ricostruzione di edifici in aggregato si intende l'inizio delle

opere di demolizione o di rinforzo delle strutture portanti, sia verticali che orizzontali, interessate dall'intervento.

Pertanto, la demolizione di fabbricati isolati, le operazioni di allestimento del cantiere e di preparazione del piano di posa delle fondazioni, nonché lo stoccaggio di materiali e di attrezzature in cantiere, e quanto inizialmente necessario per adottare le misure di sicurezza propedeutiche al regolare andamento delle lavorazioni, non costituiscono inizio dei lavori.

- g. **Procuratore digitale:** è colui che accede alla piattaforma digitale per conto del committente e se necessario anche per l'appaltatore dei lavori in opera, per la compilazione, trasmissione e firma digitale della denuncia dei lavori, con i relativi allegati, e per le eventuali altre comunicazioni di competenza del committente o da queste comunicate dalla struttura tecnica competente.
2. La denuncia dei lavori per il deposito del progetto o per la richiesta di autorizzazione sismica può trattare una delle seguenti tipologie di intervento:
- nuova costruzione;
  - adeguamento sismico su edifici esistenti;
  - miglioramento sismico su edifici esistenti;
  - riparazione o interventi locali su edifici esistenti;
3. Infine, si definiscono le seguenti nomenclature:
- **Descrizione dell'intervento:** ubicazione (comune, indirizzo), dati catastali, coordinate geografiche, tipologia di intervento nei riguardi della pubblica incolumità (rilevanti, di minore rilevanza), inerente alla tipologia di interventi (nuova costruzione / adeguamento sismico / miglioramento sismico / intervento locale e riparazione), breve descrizione delle opere da realizzare ovvero riportare il titolo dei lavori e la destinazione d'uso;
  - **Anagrafica del Committente:** nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, posta elettronica certificata ed e-mail. Oppure Ragione sociale, codice fiscale/P. IVA, Comune e indirizzo della sede, posta elettronica certificata, nome e cognome del legale rappresentante, luogo e data di nascita, domicilio, posta elettronica certificata ed e-mail;
  - **Anagrafica del Procuratore digitale:** nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, posta elettronica certificata, e-mail e telefono;
  - **Anagrafica del tecnico incaricato:** nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, ordine/collegio professionale e numero di iscrizione, posta elettronica certificata ed e-mail, numero telefonico, domicilio dello studio;
  - **Anagrafica dell'appaltatore dei lavori in opera:** Ragione sociale, codice fiscale/P. IVA, Comune e indirizzo della sede, posta elettronica certificata, numero telefonico, nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, posta elettronica certificata ed e-mail del legale rappresentante;
  - **Fascicolo elettronico dell'intervento** è l'insieme dei dati e documenti digitali che costituiscono la pratica dell'opera presentata.  
E' costituito da:
    - **Dati generali** è l'insieme di informazioni che identificano l'opera e sono: Numero progetto, numero fascicolo, tipo di procedimento (autorizzazione o deposito), localizzazione (comune, indirizzo e coordinate), Committente, tipo di intervento (art. 2 comma 2 precedente), stato della pratica;
    - **Soggetti coinvolti:** elencazione di soli nominativi (titolo di studio, nome e cognome) del committente, del tecnico/i incaricato/i, dell'appaltatore dei lavori in opera;
    - **Documentazione:** tutti i documenti che compongono la pratica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo statico o dichiarazione di regolare esecuzione, che chiudono il fascicolo.

### **Art. 3 – Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)**

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 01/18, è istituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
2. **Funzionamento:**
  - 2.1. Il **C.T.S.** è nominato con decreto del Dirigente del Servizio regionale.
  - 2.2. È l'organo tecnico consultivo della Regione, nel campo della riduzione del rischio sismico, a cui è garantita l'indipendenza di giudizio e di valutazione.
  - 2.3. Esprime pareri su richiesta della Giunta regionale o delle strutture tecniche competenti in merito all'applicazione della normativa sismica.
  - 2.4. Collabora con le strutture tecniche competenti nell'esame dei progetti esecutivi riguardanti strutture di particolare complessità.
  - 2.5. Collabora all'elaborazione ed aggiornamento di provvedimenti legislativi e regolamentari e di indirizzo in materia di sicurezza delle costruzioni in zona sismica.
  - 2.6. Verifica l'attuazione delle disposizioni di cui alle presenti linee guida, al fine di uniformare per tutto il territorio regionale le procedure per la presentazione delle istanze e per il controllo.
  - 2.7. Collabora con il dirigente sostituto individuato nel caso di attivazione del potere sostitutivo, di cui l'art. 2 comma 9ter della L. 241/90, in caso di inadempienza della struttura tecnica competente.
  - 2.8. Collabora all'elaborazione, aggiornamento e revisione dell'elenco degli Interventi "privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici" di cui alla Linee Guida L.R. 1/2018 "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche".
3. **Composizione:**
  - 3.1. Il **C.T.S.** è composto da funzionari della Giunta regionale esperti in materia sismica, da iscritti ai vari ordini professionali e da docenti universitari.
  - 3.2. Il **C.T.S.** è composto da almeno **8** membri oltre al Presidente.
  - 3.3. Il **C.T.S.** è costituito in seno al Servizio regionale competente in materia sismica, nella forma minima, da:
    - 3.3.1. il dirigente del Servizio regionale competente in materia sismica o un suo delegato, in qualità di presidente;
    - 3.3.2. cinque funzionari della Giunta regionale esperti in materia sismica, con qualifica di "specialista tecnico ingegnere/architetto/geometra";
    - 3.3.3. un funzionario della Giunta regionale con qualifica di "specialista tecnico geologo" con conoscenze in materia sismica;
    - 3.3.4. un funzionario esperto in materia legislativa della Giunta regionale, quando necessario;
    - 3.3.5. un tecnico esperto in materia sismica in rappresentanza di tutti gli Ordini\collegi professionali (ingegneri, architetti, geologi e geometri) della regione Marche.
  - 3.4. Ferma restando la composizione minima di cui al comma 3.3, il **C.T.S.** può essere integrato con i seguenti componenti, aventi esperienza in materia sismica, scelti di volta in volta dal presidente in base agli specifici argomenti oggetto della seduta:
    - 3.4.1. un docente universitario della facoltà di ingegneria;
    - 3.4.2. un rappresentante esperto in ingegneria sismica del Dipartimento della Protezione civile regionale;
    - 3.4.3. un docente universitario della facoltà di geologia;
    - 3.4.4. un docente universitario della facoltà di giurisprudenza;
    - 3.4.5. Un componente del Ministero della Cultura.
  - 3.5. L'Università e gli Ordini\Collegi professionali, per le finalità di cui ai commi 3.3.5 e 3.4, comunicano al Servizio regionale competente, il nominativo del rappresentante e di uno o più sostituti.

4. **Procedura per le convocazioni e le riunioni:**
  - 4.1. Le strutture tecniche competenti, di cui all'art. 3 della L.R. 01/18, inviano la richiesta di parere del **C.T.S.** al Servizio regionale competente almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini per il rilascio dell'atto.
  - 4.2. Il servizio regionale può convocare il **C.T.S.** due volte al mese in base alle richieste pervenute.
  - 4.3. Il **C.T.S.** esprime il parere entro i termini di istruttoria della struttura tecnica competente regionale, previsti dalla norma vigente.
  - 4.4. Il **C.T.S.** ha sede presso gli uffici del **Servizio regionale competente** in materia di sismica.
5. **Validità e svolgimento della riunione:**
  - 5.1. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti indicati al comma 3.3 ed i pareri sono validi quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  - 5.2. Alla riunione può partecipare, senza diritto di voto, il dirigente o il funzionario della **struttura tecnica competente** che ha inoltrato la richiesta di parere. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione o l'esito della verifica dei progetti sorteggiati o l'esito delle verifiche di conformità è subordinato a tale parere, dandone indicazione nel relativo atto.
  - 5.3. Nel caso in cui la prima seduta del CTS fosse rinviata per mancanza del numero legale, la nuova seduta dovrà tenersi entro 7 giorni dalla prima e potrà ritenersi valida purché siano presenti almeno un terzo dei componenti convocati, con un arrotondamento all'unità superiore. Della circostanza deve essere fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.
6. Le sedute del comitato sono a titolo gratuito.

#### **Art. 4 – Denuncia dei lavori on-line**

1. Nel territorio regionale, chiunque intenda eseguire nuove costruzioni o interventi su quelle esistenti è tenuto a darne denuncia, con contestuale domanda per il rilascio del provvedimento a seconda del tipo del procedimento stabilito dalla legge sismica agli artt. 8 e 8bis. fatto salvo quanto disposto dalla **legge 27 luglio 2004, n. 186** e ss.mm.ii., di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136. Alla denuncia dei lavori deve essere allegato il progetto. Il contenuto minimo della documentazione è definito all'**allegato 2**.
2. La presentazione delle **denunce dei lavori**, delle varianti e degli atti tecnici successivi (Relazione a struttura ultimata, Certificato di collaudo statico o Dichiarazione di regolare esecuzione), nonché ogni altro tipo di comunicazione, deve essere effettuata tramite la piattaforma web regionale "**D.O.M.U.S.** [Deposito On-line Marche Unificato per la Sismica]".
3. Per l'utilizzo della piattaforma regionale D.O.M.U.S. è pubblicato un manuale d'uso.
4. Le funzionalità della piattaforma sono riportate nell'**allegato 3.1** e nell'**allegato 3.2** delle presenti linee guida.
5. Alla **denuncia dei lavori**, consegnata telematicamente, a cui è stato dato l'esito positivo della ricevibilità, il sistema informativo integrato (D.O.M.U.S.) assegna e genera automaticamente un codice identificativo, definito "**Numero Progetto**", costituito dalla sigla della provincia di appartenenza del comune interessato dall'intervento, seguito da un numero progressivo annuo provinciale, così formato (**Sigla/nnnn/aaaa**) (esempio **PU/0050/2020**);  
Il numero progetto assegnato rimane lo stesso anche in caso di presentazione di eventuali varianti strutturali in corso d'opera e deve essere riportato nelle varie comunicazioni che intercorrono tra le parti, nella fine lavori e nel collaudo statico.
6. Al momento della compilazione della denuncia dei lavori, nel portale D.O.M.U.S., il sistema verifica, in modo automatico, la presenza della documentazione minima richiesta rispetto alla tipologia dell'intervento e la corretta sottoscrizione, come schematizzato nell'**allegato 2** e nel caso in cui il committente coincida con l'appaltatore dei lavori in opera deve essere allegata la designazione di una terna di nominativi, nella quale il committente sceglie il collaudatore, di cui all'art. 67 comma 4 DPR 380/01.

7. In caso di presentazione di una denuncia dei lavori per il **rilascio di autorizzazione sismica** per le opere pubbliche, la nomina dell'appaltatore dei lavori in opera può essere effettuata successivamente al rilascio dell'autorizzazione sismica e contestualmente alla comunicazione dell'inizio dei lavori. Tale opportunità per la pubblica amministrazione non vale in caso di una denuncia dei lavori per deposito progetto (intervento di minore rilevanza).
8. La STC competente esamina esclusivamente i progetti esecutivi presentati tramite la piattaforma D.O.M.U.S., secondo le modalità previste per la denuncia dei lavori di deposito o di autorizzazione sismica. Non potranno essere richiesti pareri preventivi al di fuori di tali procedure.
9. Al momento della presentazione della denuncia dei lavori, per consentire la verifica di ricevibilità o meno della pratica, la struttura tecnica competente regionale controlla i seguenti documenti:
  - Dichiarazione della Marca da Bollo, in caso in cui non sia attivo il pagamento on-line;
  - Calcolo versamento e Ricevuta versamento, in caso in cui non sia attivo il pagamento on-line;
  - Procura committente (ove prevista);
  - Procura appaltatore (ove prevista);
  - Dichiarazione del collaudatore statico (ove prevista) o nel caso in cui il committente corrisponda all'appaltatore dei lavori in opera deve essere presente la terna dei collaudatori statici;
  - Asseverazione del progettista strutturale;
  - Verifica della corrispondenza della tipologia di intervento alla "breve descrizione" della denuncia dei lavori.
10. Rimane ferma la responsabilità dei vari soggetti coinvolti nella presentazione delle pratiche, così come previsto dalle norme di settore, per la compilazione, sottoscrizione e trasmissione corretta e completa degli elaborati necessari, compreso il contenuto degli stessi. La struttura tecnica competente non potrà essere ritenuta responsabile in caso di errata sottoscrizione o in caso di file danneggiati o non coerenti con i dati inseriti nella piattaforma D.O.M.U.S..

#### **Art. 5 – Aggiornamento dei moduli dei titoli urbanistici vigenti**

1. L'entrata in vigore della **legge sismica** (l.r. 01/18) comporta la necessità dell'aggiornamento dei titoli abilitativi.
2. Le modifiche che sono riportate nell'**allegato 5** della presente DGR riguardano il punto 12 della "relazione tecnica di asseverazione" e il relativo passo del "quadro riepilogativo della documentazione" per quei titoli abilitativi (es. permesso di costruire, scia) che la contengono. Negli altri casi, per la presentazione di un "intervento privo di rilevanza", ogni singolo Comune ha facoltà di aggiungere la richiesta delle informazioni necessarie nella modulistica specifica oppure di predisporre un modulo apposito, a firma del progettista strutturale, in cui sono asseverate le stesse condizioni del punto 12 sopra citato.
3. Pertanto, ogni singolo Comune dovrà aggiornare i modelli che attualmente utilizza per i vari titoli abilitativi con le modifiche riportate nell'**allegato 5** sopracitato.
4. Come stabilito dall'art. 2 comma 1 lettera b della **legge sismica**, inerente a **interventi privi di rilevanza**, il progetto è allegato direttamente al titolo abilitativo e il deposito è effettuato solamente in Comune. Non è previsto alcun tipo di istanza specifica, ma è sufficiente compilare correttamente le informazioni richieste negli appositi campi della "relazione tecnica di asseverazione" e il relativo passo del "quadro riepilogativo della documentazione" del titolo abilitativo, ovvero richieste in altra apposita modulistica predisposta dal comune stesso.
5. Per gli interventi rilevanti, al momento della presentazione, il titolo abilitativo deve essere accompagnato dalla copia della denuncia dei lavori, presentata nel portale D.O.M.U.S..
6. Nel caso di interventi di minore rilevanza, ovvero sottoposti a deposito, al titolo abilitativo può essere allegata direttamente l'attestazione di deposito.

7. I Comuni per verificare che la denuncia dei lavori, allegata al titolo abilitativo, sia stata effettivamente depositata e per consultare la documentazione relativa, **devono accedere al portale D.O.M.U.S.** Per l'accesso al portale i tecnici comunali dovranno presentare specifica richiesta di credenziali.

#### **Art. 6 – Documentazione e modulistica**

1. Nel rispetto di quanto riportato nella legge sismica, le disposizioni del presente articolo sono volte a definire i contenuti della denuncia dei lavori e della documentazione da allegare, di cui all'articolo 93 del D.P.R.380/2001, e si applicano sia per le nuove costruzioni sia per gli interventi sulle costruzioni esistenti.
2. La denuncia dei lavori contiene le seguenti informazioni:
  - a) **Descrizione dell'intervento**, di cui al comma 3 del precedente art. 2;
  - b) **Anagrafica del committente**;
  - c) **Anagrafica dei tecnici incaricati**, con l'eventuale specifica delle opere eseguite e relativi a:
    - i. progettista architettonico;
    - ii. progettista strutturale;
    - iii. direttore dei lavori;
    - iv. collaudatore statico ove richiesto;
  - d) **Anagrafica del Procuratore digitale**, ove previsto;
  - e) **Anagrafica dell'appaltatore\i dei lavori** con la specifica delle opere eseguite;
  - f) **Sintesi della documentazione allegata**, intesa come indicazione dei documenti presentati;
  - g) Altre informazioni di rilievo in caso di presentazione di una denuncia dei lavori di un progetto in variante.
3. Alla denuncia dei lavori sono allegate le ricevute attestanti il pagamento del contributo regionale di cui all'articolo 14 della legge sismica, secondo le modalità che sono indicate nel successivo articolo 14 – Contributo istruttorio. La mancanza delle suddette attestazioni di pagamento determina l'irricevibilità dell'istanza.
4. La documentazione inerente ai lavori, da allegare alla denuncia, consiste nel progetto architettonico e strutturale (livello esecutivo) che definisce compiutamente con ogni dettaglio la fase realizzativa, nonché nelle calcolazioni di analisi e verifica all'uopo necessarie.
5. Nell'**allegato 2** viene elencata la documentazione minima, in conformità a quanto disposto dal D.P.R.380/2001 e dalle nuove norme tecniche per le costruzioni vigente, a seconda della tipologia di intervento (nuove costruzioni, adeguamenti sismici, miglioramenti sismici, riparazioni e gli interventi locali, varianti non sostanziali, violazioni della norma sismica).

#### **Art. 7 – Procedura autorizzativa**

1. La **denuncia dei lavori**, in bollo, è sottoscritta dalla committenza e dal legale rappresentante dell'appaltatore dei lavori in opera e/o prefabbricati con firma digitale che generano e compilano l'istanza nel portale D.O.M.U.S. ovvero, quando non possibile, da un loro rappresentante digitale (procuratore digitale) munito di procura speciale con poteri di firma. La denuncia dei lavori è accompagnata, a seconda dell'intervento, dalla documentazione prevista nell'**allegato 2** con la possibilità di aggiungere altra documentazione ritenuta necessaria dal progettista.
2. Successivamente alla consegna telematica della **denuncia dei lavori e dei relativi allegati**, la **struttura tecnica competente** comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Prima della comunicazione di cui al comma 4, la **struttura tecnica competente** può ravvisare la manifesta irricevibilità della denuncia dei lavori, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della l. 241/90. Il motivo principale che può portare alla irricevibilità è la mancanza o la non correttezza dei

- documenti di cui all'art. 4 comma 9. È comunque facoltà della struttura tecnica competente applicare l'irricevibilità per errori o carenze riscontrate nell'istanza e nella documentazione allegata, tra i quali la circostanza che l'intervento non rientra tra quelli soggetti ad autorizzazioni ai sensi dell'art. 94bis comma 1 lettera a del D.P.R. 380/2001.
5. Nel caso si verifichi quanto riportato al comma precedente, si dovrà provvedere ad una nuova denuncia dei lavori per avviare un nuovo iter.
  6. In ogni caso l'autorizzazione sismica, che può contenere delle prescrizioni, è rilasciata dal dirigente della **struttura tecnica competente**, entro il termine previsto dall'art. 94, comma 2, del D.P.R. 380/2001 decorrente dalla data di presentazione della richiesta.
  7. Nel momento in cui viene formalizzata l'esistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione sismica, la **struttura tecnica competente** chiede al denunciante la presentazione della marca da bollo per il rilascio dell'atto finale.
  8. il responsabile del procedimento può richiedere agli interessati i chiarimenti necessari, nonché l'eliminazione di eventuali irregolarità e vizi formali, l'integrazione della documentazione presentata, purché tale documentazione non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o sia acquisibile autonomamente dalla stessa. Tale richiesta sospende il procedimento (ai sensi della l. 241/90 art 2 comma 7) per una sola volta. Il termine per l'iter procedurale, di cui al comma 6, riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, che deve pervenire nel termine ultimo di 30 giorni dall'invio della richiesta.
  9. Qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non fossero forniti entro il termine stabilito dal comma 8 o persistano i motivi ostativi all'accoglimento della **denuncia dei lavori**, la **struttura tecnica competente** potrà comunicare il preavviso di diniego dell'autorizzazione o di rigetto dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.
  10. In caso di diniego, la **denuncia dei lavori** è archiviata con provvedimento motivato del dirigente della **struttura tecnica competente** e comunicata al committente ovvero al procuratore digitale e al Comune competente.
  11. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente della **struttura tecnica competente** rilascia l'autorizzazione sismica.
  12. Nel caso in cui l'iter autorizzativo non sia concluso o non siano state richieste integrazioni, ma vengano presentate delle "trasmissioni volontarie", che aggiungano nuovi elementi o modifichino quanto presentato e quindi possano comportare ulteriori valutazioni istruttorie, il termine del comma 6 precedente riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento di tale documentazione.
  13. Per gli interventi di sopraelevazione, il rilascio dell'autorizzazione sismica è valido anche ai fini della certificazione preventiva di cui all'articolo 90 del D.P.R.380/2001 (articolo 7, comma 3, L.R. 01/2018);
  14. Come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 della legge sismica, nei cantieri, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, sono conservati, anche con modalità informatiche, i progetti e le relative varianti autorizzate dalla struttura tecnica competente, a disposizione degli incaricati dei controlli e della vigilanza.
  15. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del provvedimento conclusivo, tenuto conto degli eventuali giorni di sospensione per la presentazione delle integrazioni progettuali richieste dall'ufficio, la committenza può richiedere sulla piattaforma D.O.M.U.S., alla struttura tecnica competente, in sostituzione dello sportello unico, il rilascio di un attestato di cui al comma 2bis dell'art. 94 del D.P.R. 380/01.
  16. Nel caso in cui la struttura tecnica competente chieda la convocazione del C.T.S., ravvisando la complessità del progetto, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per conoscenza anche al soggetto interessato.
  17. Il committente deve comunicare l'effettivo inizio dei lavori alla struttura tecnica competente, per consentire a quest'ultima la possibilità di effettuare una vigilanza in corso d'opera, come stabilito della legge sismica.

18. La denuncia dei lavori deve essere presentata per ogni “struttura isolata” a prescindere da qualsiasi altra valutazione di merito. Nello specifico, trattasi di opere che possono prevedere una conclusione dei lavori singola rispetto al complessivo intervento edilizio ipotizzato.

#### **Art. 8 – Procedura di deposito progetto**

1. La **denuncia dei lavori**, in bollo, è sottoscritta dalla committenza e dal legale rappresentante dell'appaltatore dei lavori in opera e/o prefabbricati con firma digitale che generano e compilano l'istanza nel portale D.O.M.U.S. ovvero, quando non possibile, da un loro rappresentante digitale (procuratore digitale) munito di procura speciale con poteri di firma.
2. La denuncia dei lavori è accompagnata, a seconda dell'intervento, dalla documentazione prevista nell'**allegato 2** con la possibilità di aggiungere altra documentazione ritenuta necessaria dal progettista.
3. Nei giorni conseguenti all'avvenuta consegna telematica, tramite la piattaforma web, la **struttura tecnica competente** rilascia “l'**attestato di avvenuto deposito**”, dopo aver eseguito una sommaria verifica preliminare quale la mancanza o la non correttezza dei documenti di cui all'art. 4 comma 9.  
È comunque facoltà della struttura tecnica competente applicare l'irricevibilità per errori o carenze riscontrate nell'istanza e/o nella documentazione allegata, tra i quali la circostanza che l'intervento non rientri tra quelli soggetti a deposito ai sensi dell'art. 8bis della legge sismica.
4. Se dalla verifica di cui al comma precedente, la **struttura tecnica competente** ravvisa la manifesta irricevibilità della denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90, conclude il procedimento con un provvedimento espresso contenente una motivazione esaustiva.
5. Nel caso si verifichi quanto riportato al comma precedente, si dovrà provvedere ad una nuova denuncia dei lavori per avviare un nuovo iter.
6. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
7. Come stabilito dall'art. 8bis della legge sismica, con riferimento alla data del rilascio dell'attestato di deposito, sono sorteggiati a campione i progetti da sottoporre a controllo sulla rispondenza degli stessi alla normativa vigente in materia.
8. Per i progetti sorteggiati, la struttura tecnica competente comunicherà ai richiedenti il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni.
9. In ogni caso l'esito del sorteggio, che può contenere delle prescrizioni, è adottato dal dirigente della **struttura tecnica competente**, entro il termine previsto dall'art. 8bis della legge sismica decorrente dalla data di sorteggio.
10. Il responsabile del procedimento può richiedere agli interessati i chiarimenti necessari, nonché l'eliminazione di eventuali irregolarità e vizi formali, l'integrazione della documentazione presentata, purché tale documentazione integrativa non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o sia acquisibile autonomamente dalla stessa. Tale richiesta sospende il procedimento (ai sensi della L. 241/90 art 2 comma 7) per una sola volta. Il termine per l'iter procedurale riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, che deve pervenire nel termine ultimo di 30 giorni dall'invio della richiesta.
11. Qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non fossero forniti entro il termine stabilito dal comma 10, o nel caso in cui, a seguito dei controlli, dovessero emergere elementi di non rispondenza alla vigente normativa sismica del progetto e della costruzione, saranno adottati i provvedimenti di cui agli artt. 95 e succ. dal D.P.R. n° 380/2001.
12. A conclusione dell'istruttoria, il dirigente della **struttura tecnica competente** rilascia, ai richiedenti di cui al comma 1, l'esito della verifica di rispondenza del progetto alla normativa vigente in materia.
13. Nel caso in cui l'iter di cui sopra (progetto sorteggiato) non sia concluso e venga presentata una “denuncia dei lavori in variante”, che aggiunga nuovi elementi o modifichi quanto

presentato e quindi comporti ulteriori valutazioni istruttorie, il termine dei sessanta giorni, di cui al comma 7 dell'art. 8bis della legge sismica, riprende a decorrere dalla data di ricevimento di tale documentazione.

14. In presenza di un intervento di sopraelevazione, di cui articolo 8bis comma 3 L.R. 01/2018, dopo la verificadella ricevibilità della denuncia dei lavori tramite i criteri di cui al comma 3 precedente, la struttura tecnica competente comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento e la scadenza del termine per il rilascio del certificato di sopraelevazione. Il responsabile del procedimento può richiedere agli interessati i chiarimenti necessari, nonché l'eliminazione di eventuali irregolarità e vizi formali e l'integrazione della documentazione presentata. Tale richiesta sospende il procedimento (ai sensi della l. 241/90 art 2 comma 7) per una sola volta. Il termine per il rilascio del certificato di sopraelevazione riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, che deve pervenire nel termine ultimo di 30 giorni dall'invio della richiesta. Qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non fossero forniti entro il termine stabilito o persistano i motivi ostativi all'accoglimento della denuncia dei lavori, la struttura tecnica competente potrà comunicare il preavviso di diniego alla richiesta di sopraelevazione, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990. In caso di **diniego**, il deposito presentato è archiviato con provvedimento motivato del dirigente della struttura tecnica competente e comunicato al committente. Diversamente, in caso di esito **positivo** dell'istruttoria, il Dirigente della struttura tecnica competente rilascia il certificato di sopraelevazione e successivamente l'attestato di deposito del progetto.
15. Come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 della legge sismica, nei cantieri, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, sono conservati, anche con modalità informatiche, i progetti e le relative varianti che hanno avuto l'attestato di deposito dalla struttura tecnica competente, a disposizione degli incaricati dei controlli e della vigilanza.
16. Nel caso in cui la struttura tecnica competente chieda la convocazione del C.T.S., ravvisando la complessità del progetto, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per conoscenza anche al soggetto legittimato.
17. La denuncia dei lavori deve essere presentata per ogni "struttura isolata" a prescindere da qualsiasi altra valutazione di merito. Nello specifico, trattasi di opere che possono prevedere una conclusione dei lavori singola rispetto al complessivo intervento edilizio ipotizzato.

#### **Art. 9 – Procedura per gli "interventi privi di rilevanza"**

1. Per le opere che rientrano nella fattispecie di "interventi privi di rilevanza", riportate nell'allegato 1, rimane fermo l'obbligo di acquisire il titolo abilitativo all'intervento edilizio, da presentare presso il Comune o, ove istituiti, agli sportelli unici come stabilito dall'art. 2 comma 1 lettera b della legge sismica.
2. Pertanto, la documentazione richiesta fa parte integrante degli elaborati progettuali che devono essere predisposti dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze per la richiesta o la presentazione dei medesimi titoli edilizi.
3. All'interno della "relazione di asseverazione" il progettista assevera che l'opera rientra tra gli interventi privi di rilevanza.
4. All'atto di presentazione del titolo abilitativo in cui si assevera che l'intervento è privo di rilevanza, il comune rilascia all'interessato e al costruttore l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel rispetto del Parte II, Capo II sezione I del D.P.R. 380/01, in particolare all'art. 65.
5. Concluse le opere, il direttore dei lavori presenta, via PEC, la dichiarazione di regolare esecuzione solamente al Comune o se previsto allo sportello unico, come stabilito dall'art. 67 comma 8ter del DPR 380/01.
6. All'atto della presentazione della dichiarazione di regolare esecuzione, il Comune o lo sportello unico comunica l'avvenuta protocollazione del documento al direttore dei lavori.

#### **Art. 10 – Varianti strutturali di carattere non sostanziale**

1. In base al comma 2 art. 94-bis del D.P.R. N. 380/2001 e s.m.i., le varianti di carattere non sostanziale non sono soggette né alla autorizzazione sismica preventiva né al preavviso scritto.
2. L'individuazione delle varianti strutturali di carattere non sostanziale è riportata nell'**Allegato 1** delle presenti linee guida.
3. Nello specifico la realizzazione delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale, non richiede la presentazione del preavviso scritto accompagnato dalla documentazione progettuale o dell'autorizzazione sismica preventiva, in quanto non si introducono modificazioni significative agli atti depositati o autorizzati con il progetto originario.
4. L'appartenenza alla categoria delle varianti non sostanziali comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia; le opere dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni (NTC) e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico.
5. La documentazione (vedi **Allegato 2**) relativa alle varianti non sostanziali dovrà essere predisposta e trasmessa telematicamente attraverso il portale regionale D.O.M.U.S. prima della presentazione della fine lavori a firma del Progettista e del Direttore dei Lavori. La predetta documentazione deve comprendere anche "*l'asseverazione di non sostanzialità del progettista strutturale*" ai sensi artt. 8 e 8bis della Legge Regionale 1 del 04/01/2018 ovvero del comma 4 dell'articolo 93 del D.P.R. 380/01.
6. Al momento dell'acquisizione di tale documentazione da parte della piattaforma D.O.M.U.S., il sistema rilascia automaticamente una ricevuta di protocollazione.

#### **Art. 11 – Direttore dei lavori**

1. Il direttore dei lavori:
  - a. può opportunamente allegare alla Relazione a Struttura Ultimata ovvero alla relazione sull'accettazione dei materiali e prodotti ad uso strutturale, anche una documentazione fotografica dei principali particolari costruttivi non più ispezionabili;
  - b. per lavori non soggetti a collaudo, ultimate le strutture, rilascia la dichiarazione sulla perfetta rispondenza dei lavori eseguiti alle Norme Tecniche di cui al comma 3 dell'articolo 10 della **legge sismica**.
2. In caso di lavori in variante che comportano il rilascio di una nuova autorizzazione o deposito, il direttore dei lavori sospende l'esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il nuovo provvedimento di "autorizzazione sismica" o di "attestazione di deposito".
3. Nei casi previsti dalla legge (articolo 65 D.P.R.380/2001, articolo 6 L. 1086/71), entro il termine di **sessanta giorni** dall'ultimazione dei lavori strutturali, il direttore dei lavori deposita in via telematica tramite la piattaforma D.O.M.U.S., la relazione a struttura ultimata allegando:
  - a. i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59 D.P.R.380/2001;
  - b. per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
  - c. l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmati;
  - d. dichiarazione di utilizzo della marca da bollo.
4. La relazione deve inoltre contenere una dichiarazione sull'adempimento degli obblighi di competenza, previsti dagli articoli 64 e 65 del D.P.R.380/2001 e dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.
5. Il direttore dei lavori, nel caso in cui rassegni le proprie dimissioni o riceva la revoca dell'incarico, ne dà immediata comunicazione alla struttura tecnica competente trasmettendo una dettagliata relazione, sottoscritta anche dall'impresa esecutrice, sulle

- opere eseguite nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni dei prelievi effettuati sui materiali ai fini dei controlli di accettazione e tutta la documentazione di cui all'articolo 65, comma 6, lettere a), b), c), del D.P.R.380/2001.
6. In caso di impossibilità accertata per gli adempimenti di cui al comma 5, ad essi provvede il direttore dei lavori subentrante, che effettua ispezioni, prove di carico o altri accertamenti tecnici, se ritenuti necessari.
  7. Il direttore dei lavori subentrante, nominato dal committente, deve:
    - a. compilare la "relazione dello stato di avanzamento dei lavori del direttore dei lavori subentrante", prevista nella procedura "modifica dei soggetti coinvolti" della piattaforma D.O.M.U.S., in cui dichiara di aver esaminato la documentazione e con la sottoscrizione di tale documento assolve gli obblighi di legge (art. 93 c. 2 del D.P.R. 380/01) in merito al vistare gli elaborati progettuali originali allegati al provvedimento di "autorizzazione sismica" o di "attestazione di deposito" in possesso del committente;
    - b. dichiarare di prendere atto delle opere effettivamente realizzate e ne deve riscontrare, per le parti ispezionabili, la corrispondenza con gli elaborati progettuali;
    - c. disporre la ripresa dei lavori da verbalizzare in contraddittorio con il collaudatore in corso d'opera e il costruttore.
  8. La dichiarazione di accettazione dell'incarico è comunicata dal committente o da suo procuratore digitale alla **struttura tecnica competente** tramite l'utilizzo di modelli all'uopo predisposti.
  9. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico del collaudatore in corso d'opera, il direttore dei lavori sospende i lavori fino alla nomina del tecnico subentrante, dandone comunicazione alla **struttura tecnica competente**.
  10. In caso di revoca dell'incarico al costruttore, o di rinuncia di questi, il direttore dei lavori sottopone al costruttore subentrante i provvedimenti di "autorizzazione sismica" o di "attestazione di deposito", gli allegati e gli elaborati progettuali originali in possesso del committente. La dichiarazione di accettazione dell'incarico è comunicata dal committente o dal suo procuratore digitale alla **struttura tecnica competente** tramite l'utilizzo dei modelli all'uopo predisposti. Tale dichiarazione assolve l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 65 del D.P.R.380/2001.

## Art. 12 – Collaudatore

1. Il collaudatore redige il certificato di collaudo entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di ultimazione dei lavori strutturali, che riassume le attività svolte sulla base dei modelli all'uopo predisposti.
2. Il certificato di collaudo viene presentato telematicamente sulla piattaforma nelle modalità stabilite nell'art. 13, unitamente alla documentazione prevista di legge.
3. In caso di revoca dell'incarico o di dimissioni del collaudatore in corso d'opera, lo stesso ne dà immediata comunicazione alla **struttura tecnica competente** per territorio, attraverso una dettagliata relazione sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni di cui al presente articolo e quelle relative alle ulteriori attività da lui eventualmente disposte, ivi compresa l'effettuazione di prove di carico.
4. La dichiarazione di accettazione del nuovo incarico deve essere comunicata dal committente o dal suo procuratore digitale alla **struttura tecnica competente** tramite l'utilizzo dei modelli all'uopo predisposti.

## Art. 13 – Iter per R.S.U.,D.R.E., collaudo e comunicazioni/aggiornamenti

1. Il presente articolo disciplina il rilascio dell'attestato di avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 10 della **legge sismica**, per la relazione a struttura ultimata (R.S.U.):
  - a. Il documento va compilato e caricato nella piattaforma D.O.M.U.S. e la **struttura tecnica competente** rilascia l'attestato di avvenuto deposito entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di consegna della R.S.U.;
  - b. Qualora la **struttura tecnica competente** ritenga la documentazione presentata insufficiente o errata, tale che non consenta il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito entro il termine di cui alla lettera a, invia l'irricevibilità del documento. Tale irricevibilità comporta il rinvio, da parte del direttore dei lavori, di tutta la documentazione completa e corretta.
  - c. Il direttore dei lavori consegna la relazione a struttura ultimata e l'attestazione di avvenuto deposito al collaudatore, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 65 del D.P.R. 380/01.
2. La documentazione della relazione a struttura ultimata è composta da:
  - a) Lettera di trasmissione della RSU, generata dal sistema;
  - b) Relazione a struttura ultimata;
  - c) Dichiarazione sull'utilizzo della marca da bollo (nel caso in cui non sia attivo il pagamento on line);
  - d) Allegati stabiliti dall'art. 65 comma 6 del D.P.R. 380/01. Tali documenti, ovvero i certificati di prova, devono essere firmati digitalmente da chi li rilascia. Nell'eventualità ciò non fosse possibile, è necessaria una dichiarazione, in firma digitale del direttore dei lavori, con la quale il tecnico dichiara, sotto la propria responsabilità, che i certificati allegati alla RSU sono conformi agli originali da lui conservati; tali certificati devono essere firmati digitalmente dal direttore dei lavori.
3. Il presente articolo disciplina, inoltre, la verifica relativa alla presentazione, ai sensi dell'art. 10 della **legge sismica**, dei seguenti documenti:
  - a. Dichiarazione di regolare esecuzione (documento in marca da bollo);
  - b. Certificato di collaudo statico (documento in marca da bollo);
  - c. Comunicazioni e aggiornamenti.
4. Per i documenti di cui il comma 3 lettere a e b, dal momento in cui vengono accettati dalla piattaforma D.O.M.U.S., il sistema rilascia automaticamente una ricevuta di presentazione che identifica il protocollo del documento inviato. La struttura tecnica competente esegue una verifica formale dei documenti trasmessi e nel caso ravvisi eventuali problematiche di quanto trasmesso dichiara l'irricevibilità. Tale irricevibilità comporta e consente il rinvio, da parte del direttore dei lavori o del collaudatore statico,

- di tutta la documentazione completa e corretta. In caso di correttezza di quanto trasmesso, la struttura tecnica competente procede alla chiusura della pratica.
5. Per i documenti di cui al comma 3 lettera c, il sistema rilascia automaticamente una ricevuta di protocollazione. La struttura tecnica competente, entro 30 giorni dalla presentazione su DOMUS, esegue una verifica formale dei documenti trasmessi e, nel caso ravvisi eventuali problematiche, può procedere alla irricevibilità\inammissibilità\improcedibilità di quanto trasmesso. Tale procedura comporta e consente il rinvio, da parte del soggetto coinvolto, di tutta la documentazione completa e corretta. In caso di correttezza di quanto trasmesso, la struttura tecnica competente riporta il procedimento alla fase in cui è stata fatta tale comunicazione (es. esecuzione lavori). Nel caso di variante strutturale, ad un progetto già depositato/autorizzato, in cui sia prevista la modifica dei soggetti coinvolti, la loro variazione deve essere eseguita prima di presentare la denuncia dei lavori in variante tramite piattaforma D.O.M.U.S..
  6. In caso di progetti sottoposti a controllo a campione (art. 8bis della L.R. 1/18), si ritiene opportuno che la fine lavori non venga presentata prima dell'esito dello stesso.
  7. Nel caso di variazione del procuratore digitale ne va data comunicazione da parte del committente tramite PEC o posta ordinaria con ricevuta di ritorno o recandosi presso la struttura tecnica competente. Nel caso si riscontrassero anomalie, la struttura tecnica competente può richiedere chiarimenti e/o integrazioni.
  8. Nel caso che l'iter di cui sopra non sia concluso o non sia stata dichiarata l'irricevibilità\inammissibilità\improcedibilità, il soggetto coinvolto può presentare delle "trasmissioni volontarie" a quanto trasmesso.

#### **Art. 14 – Calcolo del versamento contributo istruttorio**

1. Il presente articolo definisce il criterio di calcolo e l'importo del contributo istruttorio, ai sensi dell'art. 14 della **legge sismica**.
2. Per garantire l'efficacia e l'efficienza delle procedure da porre in essere con l'entrata in vigore di detta **legge sismica**, la stessa istituisce un "contributo" per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione e consultazione dei progetti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 della medesima legge.
3. Sono esclusi dalla corresponsione degli oneri di cui al comma 1, i casi di cui al comma 3 lettere a e b dell'art. 14 della **legge sismica**.
4. Il mancato versamento dei suddetti oneri costituisce motivazione di improcedibilità della domanda di autorizzazione sismica o di deposito.
5. Le tariffe da corrispondere per ciascuna istanza sono riportate nell'**allegato 4**. Il contributo istruttorio viene dichiarato dal committente (o ove previsto dal procuratore digitale) tramite la compilazione del documento "Calcolo versamento" e accompagnato dalla cedola di pagamento ovvero "ricevuta di versamento" (fatta salvo che non sia attivo il pagamento on-line).
6. Non occorre procedere a nuovo versamento per il contributo istruttorio nel caso di rinnovo di una **denuncia dei lavori** per cui è stata contestata l'irricevibilità, di cui all'art. 7 comma 4 e art. 8 comma 3. Resta ferma la necessità di applicazione di una nuova marca da bollo sulla nuova istanza.
7. Nel caso di ripresentazione di una **denuncia dei lavori** per cui è stato rilasciato il diniego, il contributo deve essere versato per intero.
8. Il contributo istruttorio, per l'attuazione della legge sismica, può essere destinato:
  - a. alla manutenzione, allo sviluppo e all'aggiornamento del sistema informativo integrato DOMUS;
  - b. all'acquisto di attrezzatura necessaria alla struttura tecnica competente regionale per lo svolgimento delle attività di competenza;
  - c. alla digitalizzazione delle pratiche sismiche antecedenti dell'attivazione del sistema informativo integrato DOMUS;

d. integrazione/incentivazione dell'organico della struttura tecnica competente regionali.

**Art. 15 –Vigilanza e controllo (attuazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 380/01 parte II capo IV sezione III)**

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 103 comma 1 del D.P.R. 380/01, i Comuni competenti per territorio effettuano i controlli di cui all'art. 12 comma 1 della legge regionale 1/2018. Ai sensi del comma 2 di tale articolo, l'esito dei controlli viene trasmesso alla struttura tecnica competente tramite la piattaforma D.O.M.U.S., ad eccezione degli interventi privi di rilevanza, fornendo tutte le informazioni indispensabili per consentire l'avvio del procedimento di cui alla sezione III del capo IV del D.P.R. 380/2001 ovvero per appurare che tale procedimento non necessiti di avvio, per mancanza dei presupposti di legge.
2. Nel caso di accertata violazione degli art. 93 e/o 94 e 94bis del D.P.R. 380/01, i responsabili o gli attuali proprietari devono presentare alla struttura tecnica competente il certificato di collaudo statico, firmato da un tecnico che possieda le caratteristiche previste dal D.P.R. 380/01 art. 67 comma 2, ovvero la dichiarazione di regolare esecuzione (per lavori di riparazione o di intervento locale), in cui viene asseverata la conformità delle opere realizzate alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, in analogia a quanto disposto dal D.P.R. 380/01 art. 67 commi 7 e 8bis. Al certificato o dichiarazione predetti va allegata la documentazione tecnica prevista nell'art. 12 comma 3 della legge regionale 1/2018, in quanto indispensabile a consentire la verifica del rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica delle opere eseguite e che includa:
  - a. nomina dei tecnici da parte del richiedente,
  - b. il rilievo architettonico e strutturale delle opere eseguite nonché di quanto altro ad esse strutturalmente connesso,
  - c. il risultato delle indagini sui materiali che le costituiscono oltre ad ogni calcolo essenziale per conoscere le azioni esterne, le sollecitazioni e le tensioni su ogni elemento strutturale, al fine di dimostrare la conformità di dette opere alle norme tecniche vigenti all'epoca della loro realizzazione.

Tale documentazione tecnica deve essere firmata da un tecnico in possesso delle competenze previste dal D.P.R. 380/01 art. 93 comma 2, diverso dal collaudatore statico.

3. Nel caso in cui i responsabili della violazione della legge all'epoca di realizzazione o il proprietario volessero presentare di propria iniziativa la documentazione tecnica relativa alle opere eseguite, questa deve essere presentata al Comune, che adempirà a quanto riportato nel comma 1.
4. Il dirigente della struttura tecnica competente adempie a quanto disposto dal D.P.R. 380/2001 art. 96 (Accertamento delle violazioni con la trasmissione delle deduzioni all'autorità giudiziaria) e art. 97 nel caso in cui i lavori siano in corso (Sospensione dei lavori con decreto del dirigente della struttura tecnica competente, che ha effetto sino alla dichiarazione di irrevocabilità della pronuncia dell'autorità giudiziaria), avvalendosi della predetta documentazione tecnica, con cui prende atto sia della conformità delle opere realizzate alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, sia della necessità di eseguire lavori per renderle conformi alle norme tecniche ovvero rileva l'esigenza della demolizione.
5. La struttura tecnica competente rilascia l'attestato di avvenuto deposito del certificato di collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti senza opere di adeguamento alle norme tecniche con allegati gli elaborati tecnici, trasmettendolo all'Autorità Giudiziaria con le deduzioni di cui al D.P.R. 380/01 art. 96 ed al Comune, territorialmente competenti, nonché al proprietario delle opere e/o responsabili della violazione. Nel caso in cui esista un progetto regolarmente acquisito agli atti della struttura tecnica competente, la documentazione tecnica predetta viene considerata un suo progetto di variante o un suo aggiornamento ed il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di

- regolare esecuzione vengono ritenuti l'atto conclusivo di tutti i lavori eseguiti nel passato.
6. Nel caso in cui le opere costruite non siano conformi alle norme tecniche vigenti al momento della loro esecuzione, i responsabili o l'attuale proprietario devono presentare alla struttura tecnica competente, oltre alla documentazione tecnica sul rilievo disposta dal comma 2, gli elaborati tecnici del progetto atto a rendere le opere eseguite conformi alle norme tecniche vigenti al momento dell'accertamento svolto dal Comune ovvero gli elaborati di verifica atti a dimostrare la conformità delle opere medesime alle norme tecniche predette, nel qual caso il certificato di collaudo statico o la dichiarazione di regolare esecuzione deve essere inserito nella piattaforma D.O.M.U.S., con tutti gli allegati previsti nel comma 2.
  7. Esiste comunque la possibilità per i responsabili della violazione degli artt. 93, 94 e 94bis del D.P.R. 380/01 o per il proprietario di produrre il progetto o gli elaborati di verifica insieme alla documentazione tecnica menzionata al comma 2.
  8. Tutti gli elaborati tecnici di cui ai commi 6 e 7 devono essere firmati da un tecnico iscritto ad un albo professionale ai sensi del D.P.R. 380/01 art. 93 comma 2 ed essere caricati sulla piattaforma D.O.M.U.S. con le modalità previste dall'art. 6 (documentazione e modulistica).
  9. La struttura tecnica competente effettua l'istruttoria con modalità analoghe a quelle per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori, rilasciando alla sua conclusione il nulla osta all'esecuzione dei lavori per rendere le opere costruite conformi alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. Tale nulla osta viene comunicato all'autorità giudiziaria ed al Comune competenti per territorio, all'attuale proprietario e/o ai responsabili della violazione anche contemporaneamente all'invio delle deduzioni.
  10. Nell'eventualità in cui il proprietario attuale, responsabile o meno della violazione della normativa sismica, a seguito di ordine del Giudice non esegua la demolizione o i lavori per rendere le opere realizzate conformi alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 99 la struttura tecnica competente compie tali lavori a spese dei responsabili, con l'aiuto della forza pubblica in caso di necessità. Nell'ipotesi che il Giudice non emetta alcun ordine di esecuzione o di demolizione, ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 100 la struttura tecnica competente con un decreto ordina l'esecuzione dei lavori (demolizione o esecuzione dei lavori per rendere le opere costruite conformi alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica), sempre a spese dei responsabili e con l'aiuto della forza pubblica in caso di necessità.

#### **Art. 16 – Conclusioni e precisazioni**

1. Per i progetti presentati prima del 01 gennaio 2020, che non abbiano avuto una variante digitale, ovvero inserita nella piattaforma, le fine lavori, i collaudi statici, le variazioni dei soggetti coinvolti e le varianti non sostanziali devono essere inviati via PEC alla struttura tecnica regionale competente territoriale, utilizzando i modelli pubblicati nel sito istituzionale.
2. Ai sensi dell'articolo 67 del DPR 380/01, in caso di trasmissione via PEC del collaudo statico e della dichiarazione di regolare esecuzione, oltre ad essere inviato alla struttura tecnica regionale competente territoriale di riferimento, deve essere contestualmente inviato allo sportello unico comunale.
3. Per i procedimenti disciplinati dalla L. 47/1985, dalla L. 724/1994, dalla L. 326/2003 e dalla L.R. 23/2004, ovvero il "condono edilizio", la presentazione della "denuncia dei lavori di adeguamento sismico di opere soggette a condono edilizio" va effettuata via PEC direttamente al comune di riferimento. Successivamente il comune invia tramite PEC tutta la documentazione ricevuta alla struttura tecnica competente regionale, ai fini di archiviazione di tale documentazione. Il certificato di idoneità sismica viene inviato via PEC, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento, alla struttura tecnica competente regionale dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. All'atto della presentazione del certificato di idoneità sismica la struttura tecnica competente regionale rilascia l'attestazione dell'avvenuto deposito all'interessato.

4. I vari modelli (denuncia, fine lavori, schede sintetiche, ecc.) necessari per attuare la legge regionale 01/18 e le presenti linee guida saranno approvate con decreto del dirigente del servizio.
5. Nell'eventualità che le procedure previste nelle presenti linee guida, da effettuare con la piattaforma D.O.M.U.S., non siano ancora attive, devono essere effettuate tramite l'utilizzo delle PEC delle relative Strutture tecniche Competenti. Dal momento in cui le procedure saranno presenti nella piattaforma D.O.M.U.S. **sarà obbligatorio** utilizzare la piattaforma per la trasmissione della documentazione.

## Allegato 1 – Distinzione tra interventi rilevanti, privi di rilevanza e varianti non sostanziali

### Elenco di opere non soggette né a deposito e né autorizzazione presso la Regione Marche

Ai sensi della **legge 27 luglio 2004, n. 186** e ss.mm.ii., di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, non sono di competenza Regionale, e quindi non devono essere presentati alla medesima, i seguenti interventi:

- A. I lavori pubblici di interesse statale
- B. I lavori o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato.

Le strutture competenti sono:

#### 1. **Stazione appaltante:** art. 5 comma 2-ter;

(si riportano in sintesi alcune parti del comma)

*"[...]la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 [...], ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014[...].*

*L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

*I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP,[...].*

*Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."*

#### 2. **Consiglio superiore dei lavori pubblici o dai provveditorati interregionali per le opere pubbliche:** art. 5 comma 2-quater; 2-quinquies;

(si riportano in sintesi alcune parti del comma 2-quater e 2-quinquies)

*"In relazione ai progetti [...] approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008[...], e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 è effettuato entro il **31 dicembre 2021**, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il **31 dicembre 2020** e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal:*

<b>Consiglio superiore dei lavori pubblici</b>	<b>Comitati tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche</b>
<i>per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro</i>	<i>per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro</i>
<i>Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del provveditore interregionale per le opere pubbliche.</i>	

*(2-quinquies) In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma 2-quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.*

*I progetti corredati dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP [...]. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, comma 7 o comma 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)).*

### Interventi rilevanti per la pubblica incolumità ai fini sismici

---

È fatto obbligo di richiedere l'autorizzazione sismica qualora gli interventi da realizzare ricadano in una delle seguenti categorie:

- A. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle zone sismiche 1 e 2 limitatamente a valori di accelerazione compresi tra 0.20g e 0.25g;
- B. le nuove costruzioni pubbliche o private che si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni o verifiche, ad eccezione di quelle realizzate nelle zone a bassa sismicità (Zona 3). In tale raggruppamento ricadono le costruzioni di particolare e non usuale concezione strutturale ricadenti in classe d'uso II. Una elencazione assolutamente non esaustiva è la seguente:
- edifici caratterizzati da un rapporto tra l'altezza (h) e la minore dimensione in pianta (b) superiore a 3 ( $(h/b) > 3$ , tenuto conto di eventuali giunti sismici);
  - ciminiere, torri, serbatoi e silos (con altezza superiore ai 10 metri);
  - complesse strutture idrauliche (opere di sbarramento, opere di ritenuta, opere di difesa, opere longitudinali e trasversali dei corsi d'acqua, etc., di altezza maggiore di 10 metri);
  - particolari strutture strallate (ponti, andatoie, passerelle e opere di scavalco in genere di altezza libera superiore ai 10 metri);
  - costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche;
  - costruzioni dotate di isolatori sismici, dissipatori o smorzatori a massa risonante;
  - costruzioni calcolate con fattori di comportamento aventi valore base ( $q_0$ ) maggiore di quello suggerito dalle NTC 2018 (Tabella 7.3.II);
  - opere geotecniche di sostegno del terreno con altezza fuori terra maggiore o uguale a 6 metri (tra le quali: paratie, palancole, muri, ancoraggi, placcaggi, chiodature, gabbionate, palificazioni, terre armate, vasche interrato) e le relative costruzioni comprendenti tali opere geotecniche qualora non strutturalmente giuntate;
- C. gli interventi nelle zone sismiche 1 e 2 relativi ad edifici pubblici o privati di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

Rientrano in tale gruppo:

- Interventi di adeguamento o di miglioramento su costruzioni in classe d'uso III e IV;
- Nuove costruzioni in classe d'uso III e IV;

Sono da ritenersi ricompresi in tale fattispecie, in aggiunta alle strutture e agli edifici di competenza statale di cui agli allegati A e B del decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 21/10/2003, i seguenti edifici e strutture di competenza regionale:

- Edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile:

### Edifici:

- Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale, dell'Amministrazione Provinciale, di Amministrazioni Comunali, di Comunità Montane limitatamente a quelli ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza;
- Strutture individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (SOUP, SOI, CPPC, COM, COC, etc.). e centri funzionali di protezione civile;
- Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza regionali, provinciali, comunali o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- Ospedali e strutture sanitarie dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione;
- Sedi delle Aziende Unità Sanitarie Locali limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza;
- Centrali operative 118;

### Infrastrutture:

- Vie di comunicazione regionali, provinciali e comunali, ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
  - Porti, aeroporti ed eliporti individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
  - Strutture connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;
  - Strutture connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.);
  - Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali;
  - Strutture connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione);
  - Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- Edifici e opere infrastrutturali assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso:

### Edifici

- Edifici scolastici di ogni ordine e grado;
- Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, mostre, etc.);
- Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, etc.);
- Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n° 3685 del 21.10.2003;
- Stadi e impianti sportivi;
- Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospedali, case di cura, cliniche, case di riposo, ospizi, orfanotrofi, etc.);
- Edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati) o adibiti al commercio (grandi strutture di vendita e centri commerciali come rispettivamente definiti agli artt. 25 e 31 del Regolamento Regionale 02 marzo 2015, n. 1) suscettibili di grande affollamento;
- Strutture a carattere industriale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri e pericolosi.

### Infrastrutture

- Stazioni per il trasporto pubblico;
- Impianti di depurazione;

---

## ELENCO PRIVI DI RILEVANZA

### Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici

---

#### Ambito di applicazione ed efficacia.

Ai sensi dell'art. 94bis del D.P.R 380/01 gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono **esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito**, di cui agli artt. 8 e 8bis della Legge Regionale 1 del 04/01/2018 ("Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche delle Marche").

Ai fini del presente atto, si intendono "**privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici**", quegli interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili unicamente ai casi di nuove costruzioni individuati **nell'elenco A**, e di interventi su costruzioni esistenti individuati **nell'elenco B**, di seguito riportati.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri geometrici e dimensionali, di peso, di uso e altro indicati negli elenchi del presente Allegato comporta l'esclusione del caso in esame dagli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.

La disciplina prevista dal presente atto si applica anche nel caso di interventi plurimi, ad esclusione degli interventi individuati negli elenchi A e B in cui ciò sia espressamente escluso. Costituiscono interventi plurimi quelli che comportano la realizzazione:

- di più d'una delle nuove costruzioni individuate nell'elenco A, nel medesimo sito, a condizione che le medesime nuove costruzioni non siano realizzate in continuità e comunque poste ad una distanza non inferiore all'altezza del manufatto stesso e purché ciascuna di queste rispetti i limiti e parametri indicati nella voce corrispondente;

ovvero

- di più d'uno degli interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco B, qualora siano realizzati contemporaneamente o per interventi successivi, ad esclusione del caso in cui l'insieme degli interventi realizzati o da realizzare ed il cumulo dei loro effetti comportino la violazione dei limiti e dei requisiti stabiliti dal presente Allegato.

Le eventuali trasformazioni successive di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, se portano ad altra tipologia di intervento non prevista dal presente Allegato, sono soggette a deposito o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente.

#### **1. Elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.**

Il presente paragrafo disciplina gli elaborati necessari a dimostrare che un intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Si tratta quindi di quegli elaborati necessari a dimostrare la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti, indicati negli elenchi A e B del presente Allegato.

La documentazione necessaria è costituita da:

- la dichiarazione (relazione di asseverazione) presente nel titolo abilitativo comunale e firmata dal progettista, contenente l'asseverazione che l'opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l'intervento ricade in una delle ipotesi indicate negli elenchi A e B;
- la relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quale ipotesi indicata negli elenchi A e B si fa riferimento. Occorre valutare e dimostrare analiticamente che siano rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi, nonché eseguire le necessarie verifiche di stabilità.
- Relazione Geotecnica e Relazione Geologica (ove necessario).

- l'elaborato grafico: quotato, comprensivo di piante e sezioni.

La suddetta documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo.

### **Definizioni**

- per le costruzioni edili:
  - le superfici e i volumi sono da considerare lordi;
  - i pesi unitari indicati sono riferiti all'intera struttura e, quindi, comprensivi degli elementi verticali ed orizzontali, escluse le fondazioni;
- per le opere di sostegno, le opere interrato e le opere idrauliche:
  - le altezze sono valutate dall'estradosso delle fondazioni alla sommità del muro.

Nella descrizione degli interventi, gli aggetti e gli sbalzi sono consentiti solo se esplicitati.

### **Osservanza delle norme tecniche per le costruzioni**

Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come per ogni altra costruzione, rimane fermo l'obbligo dell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.) e di ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia, vigente e adottata. Pertanto, per gli interventi individuati dal presente Allegato soggetti a titolo abilitativo edilizio, l'osservanza delle N.T.C. è espressamente asseverata dal progettista abilitato, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 380 del 2001, rispettivamente in caso di permesso di costruire, SCIA e di intervento di manutenzione straordinaria soggetto a comunicazione di inizio dei lavori asseverata.

## **2. Elenco degli interventi**

### **A. Nuove costruzioni prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici**

#### **A.1. Tettoie, serre e opere assimilabili**

- A.1.1. Tettoie, strutture di sostegno leggere con copertura e chiusure in materiali aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 1 \text{ kN/m}^2$  di altezza media  $\leq 3 \text{ m}$  aventi superficie coperta  $\leq 20 \text{ m}^2$ , comprensivo di eventuale aggetto  $\leq 1,20 \text{ m}$ .
- A.1.2. Serre, adibite esclusivamente a coltivazioni, con copertura e chiusure in materiali leggeri aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 1 \text{ kN/m}^2$  di altezza media  $\leq 4 \text{ m}$ .
- A.1.3. Pergolati di altezza media  $\leq 3 \text{ m}$ , realizzati con strutture leggere (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1)  $\leq 0,25 \text{ kN/m}^2$ .
- A.1.4. Strutture ad un piano, con copertura e chiusure leggere in teli, adibite a deposito, realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi complessivamente peso proprio (G1) e permanente portato (G2)  $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$ .

#### **A.2. Opere di sostegno con fondazione diretta e opere idrauliche**

- A.2.1. Opere di sostegno in c.a. a sbalzo di altezza fuori terra  $\leq 3 \text{ m}$ .
- A.2.2. Opere di sostegno a gravità, in calcestruzzo, gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate, rilevati ed argini di altezza fuori terra  $\leq 3 \text{ m}$ , e siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta  $\leq 5 \text{ kN/m}^2$ .
- A.2.3. Laghetti o invasi con rilevato o sbarramento di altezza fuori terra  $\leq 2 \text{ m}$  e volume  $< 5.000 \text{ m}^3$ .
- A.2.4. Opere idrauliche trasversali di altezza minore di 2 metri prive di ancoraggi;
- A.2.5. Opere idrauliche longitudinali con funzione di sostegno di altezza minore di 3 metri prive di ancoraggi.
- A.2.6. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature compresi i pozzetti di ispezione, condotte interrato, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza altezza o diametro in caso di sezioni circolari)  $\leq 2,50 \text{ m}$ .
- A.2.7. Rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose.

A.3. *Manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, impianti tecnologici, ricovero animali e simili comprese le relative fondazioni ad eccezione di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici*

- A.3.1. Manufatti leggeri ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebo, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie  $\leq 20 \text{ m}^2$  e altezza media  $\leq 3 \text{ m}$ , realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 1 \text{ kN/m}^2$ .
- A.3.2. Locali per impianti tecnologici (sia in opera sia prefabbricati) ad un solo piano con superficie  $\leq 30 \text{ m}^2$  e altezza  $\leq 3 \text{ m}$ .
- A.3.3. Serbatoi chiusi, cisterne, vasche e silos interrati o fuori terra, con altezza massima complessiva  $\leq 3,50 \text{ m}$  e di volume  $\leq 30 \text{ m}^3$ .
- A.3.4. Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza  $\leq 3,00 \text{ m}$ , singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento.
- A.3.5. Vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva  $\leq 3,50 \text{ m}$ , comprensiva di un'altezza massima fuori terra  $\leq 1 \text{ m}$ , superficie in pianta  $\leq 15 \text{ m}^2$ .
- A.3.6. Piscine e vasche di altezza massima complessiva  $\leq 2,50 \text{ m}$ .
- A.3.7. Loculi, edicole e cappelline cimiteriali anche interrate di altezza  $\leq 3,5 \text{ m}$ .
- A.3.8. Pensiline per fermata autobus  $\leq 5,00 \text{ m}^2$ .
- A.3.9. Campo da padel tennis.

A.4. *Altre opere o manufatti, impianti comprese le fondazioni*

- A.4.1. Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza  $\leq 2,50 \text{ m}$ , comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie  $\leq 4 \text{ m}^2$ . Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali;
- A.4.2. Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, torri faro, segnaletica stradale (quali pali, tralicci), pale eoliche, isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza massima  $\leq 15 \text{ m}$ ;
- A.4.3. Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza  $\leq 10 \text{ m}$  ed una superficie esposta al vento  $\leq 20 \text{ m}^2$ ;
- A.4.4. Altane per appostamenti fissi per attività venatoria, realizzate con elementi tubolari metallici (tipo ponteggio o similari), pianerottoli in pedane metalliche o ad assito in legno, stabilizzate con tiranti metallici ancorati ad elementi infissi nel terreno, provviste di scale a pioli o similari, con superficie di calpestio sommitale  $\leq 4 \text{ m}^2$  e con altezza totale  $\leq 12 \text{ m}$ ;
- A.4.5. Strutture di altezza  $\leq 5 \text{ m}$  per il sostegno di pannelli fonoassorbenti.
- A.4.6. Coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto.
- A.4.7. Pannelli solari e fotovoltaici su strutture (quali pali, portali, etc) di qualsiasi altezza, posizionati in terreni o campi fotovoltaici recintati.
- A.4.8. Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari.
- A.4.9. Prefabbricati su ruote e container singoli.
- A.4.10. Armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica.

#### A.5. Strutture temporanee

- A.5.1. Strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli pubblici, mostre e attività commerciali, per le quali trovano applicazione norme specifiche.
- A.5.2. Opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisorie, temporanee e di cantiere, di qualunque tipologia e materiale, per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche.
- A.5.3. Riutilizzo di prefabbricati per la gestione di emergenza nel medesimo sito di installazione (senza spostamento o movimentazione) di proprietà di Comuni, Provincie e Regione, ad un piano e per i quali, in assenza di variazione di classe d'uso è necessario effettuare una valutazione di sicurezza ai sensi del paragrafo 8.3 delle NTC2018 (raffigurandosi un cambio di destinazione d'uso al piano terra senza incrementi di carico).
- A.5.4. Installazione di prefabbricati per la gestione di emergenze, di proprietà di Comuni, Province, Regione e Stato, ad un piano.

#### A.6. Rampe e scale

- A.6.1. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra.
- A.6.2. Realizzazione di rampe pedonali con dislivello  $\leq 1,50$  m.
- A.6.3. Scala (comprese scale retrattili) o rampa leggera in legno o metallica, di larghezza  $\leq 1$  m, all'interno di una singola unità immobiliare.

#### A.7. Manufatti ed elementi assimilabili

- A.7.1. Altri interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.

### **B. *Interventi relativi a costruzioni o manufatti esistenti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici***

#### B.1. Tettoie, portici, pensiline e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente

- B.1.1. Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 1$  kN/m<sup>2</sup> di altezza media  $\leq 3$  m aventi superficie coperta pari non superiore al 10% della superficie dell'unità immobiliare sul piano di riferimento e comunque non superiore 20,00m<sup>2</sup>. La struttura di sostegno non deve risultare in falso.
- B.1.2. Pensiline sopra finestra o portoncini d'ingresso, con aggetto  $\leq 1,20$  m, aventi superficie coperta  $\leq 6$  m<sup>2</sup> realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 1$  kN/m<sup>2</sup>.
- B.1.3. Pergole da terrazzo scoperti o provvisti di copertura con teli ombreggianti, di altezza  $\leq 3$  m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1)  $\leq 0,25$  kN/m<sup>2</sup>.
- B.1.4. Chiusure di logge e portici con infissi di altezza  $\leq 3,50$  m dal piano di calpestio.
- B.1.5. Tende parasole retraibili di tutti i tipi.

#### B.2. Manufatti interni

- B.2.1. Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza  $\leq 4$  m ed elementi di chiusura non praticabili aventi peso proprio (G1)  $\leq 0,8$  kN/m<sup>2</sup>.
- B.2.2. Celle frigorifere, camere di verniciatura e simili, realizzate con pannelli in lamiera coibentata appoggiate al suolo.

#### B.3. Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la copertura

- B.3.1. Realizzazione, chiusura e modifica di aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie  $\leq 3$  m<sup>2</sup>, senza modifiche significative della resistenza e della rigidezza degli orizzontamenti, purché non siano necessarie opere di rinforzo degli elementi strutturali principali.
- B.3.2. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1)  $\leq 0,25$  kN/m<sup>2</sup>

- B.3.3. Sostituzione di manto di copertura, e rifacimento di elementi secondari (orditura minuta, tavolato) senza aumento di peso.
- B.3.4. Rifacimento di elementi dell'orditura "secondaria", del tavolato, della pannellatura e del manto, di coperture in legno o in acciaio, con eventuale incremento di peso complessivo  $\leq 10\%$  dello stato attuale purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale.
- B.3.5. Rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, con eventuale incremento di peso complessivo  $\leq 5\%$  dello stato attuale purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale.
- B.3.6. Sostituzione, modifiche di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti.
- B.3.7. Realizzazione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, di superficie  $\leq 1 \text{ m}^2$  purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale.
- B.3.8. Inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o coperture collegate agli elementi strutturali portanti.
- B.4. Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali senza variazioni del comportamento globale della struttura
  - B.4.1. Sostituzione di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza del vano
  - B.4.2. Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza originaria, e purché il sottofinestra non abbia funzione strutturale.
  - B.4.3. Interventi su tamponature che non alterino la rigidità del telaio né aumentino i carichi.
  - B.4.4. Realizzazione, modifica di elementi divisorii interni privi di carattere portante, purché di altezza  $\leq 4 \text{ m}$ .
  - B.4.5. Realizzazione di apertura in pareti murarie portanti, di superficie netta del foro  $\leq 0.5 \text{ m}^2$  e larghezza massima di  $0,50 \text{ m}$  non reiterata nell'ambito della stessa parete.
  - B.4.6. Riparazioni localizzate (quali risarciture e cuciture di singole lesioni) e chiusure di nicchie nelle murature con interventi di cuci-scuci.
  - B.4.7. Interventi di ripristino dei copriferrì ammalorati su elementi in c.a.
  - B.4.8. Consolidamento delle fondazioni eseguito per parti limitate in ogni caso non superiori al  $5\%$  dello sviluppo totale dell'intero impianto di fondazione.
- B.5. Scale, soppalchi, rampe
  - B.5.1. Scala (comprese scale retrattili) o rampa leggera in legno o metallica, di larghezza  $\leq 1 \text{ m}$ , all'interno di una singola unità immobiliare.
  - B.5.2. Realizzazione di singolo soppalco all'interno di unità immobiliari, connesso alla struttura principale, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$ , con carico variabile  $\leq 2 \text{ kN/m}^2$ , di superficie totale  $\leq 15 \text{ m}^2$  e comunque  $< 15\%$  della superficie di piano della singola unità immobiliare, e  $< 50\%$  della superficie del locale ospitante.
  - B.5.3. Realizzazione di singolo soppalco all'interno di edificio con struttura prefabbricata a destinazione d'uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendente e di altezza  $\leq 3 \text{ m}$ , di superficie  $\leq 30 \text{ m}^2$  no cumulabili, con carico variabile  $\leq 2 \text{ kN/m}^2$ .
- B.6. Impianti, ascensori
  - B.6.1. Impianti (pannelli solari, fotovoltaici, antenne tv, generatori eolici etc.), gravanti sulla costruzione, il cui peso sia  $\leq 0,35 \text{ kN/m}^2$  purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale.
  - B.6.2. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all'edificio, anche con eventuali aperture nei solai, purché nel rispetto dei limiti di cui alla voce B.3.1.
  - B.6.3. Installazione di canne fumarie e condotte tecnologiche senza intervento sulle strutture portanti.

B.7. Demolizioni, rimozioni

B.7.1. Demolizioni di pertinenze, di opere accessorie qualora la demolizione non rechi pregiudizio per la sicurezza e stabilità della costruzione principale.

B.7.2. Demolizioni di edifici isolati

B.8. Manufatti ed elementi assimilabili

B.8.1. Altri interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci, purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.

### Individuazione delle varianti strutturali di carattere non sostanziale

---

#### Definizioni specifiche

Le disposizioni del presente allegato si applicano alle varianti in corso d'opera relative sia agli interventi di nuova costruzione sia agli interventi sulle costruzioni esistenti. Con riferimento alle Linee Guida nazionali e sulla base delle caratteristiche strutturali dell'intervento, una variante si può definire non sostanziale:

- a) se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale  $T_1$ , il taglio alla base  $V_r$ , le caratteristiche di sollecitazione massime (M, N, T) sugli elementi strutturali;
- b) se si realizzano in corso d'opera interventi rientranti tra quelli previsti nell'"*elenco privi di rilevanza sopra*" al presente atto (interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità).

Per contro, sono da considerare, in ogni caso, varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni sui parametri sopra citati e sul comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso.

Fra le **VARIANTI che rivestono CARATTERE SOSTANZIALE** rientrano, **ad esempio**:

- A. ADOZIONE DI UN SISTEMA COSTRUTTIVO DIVERSO DA QUELLO PREVISTO NEL PROGETTO INIZIALE
  - A.1. impiego, per strutture sismo-resistenti, di materiali strutturali di diversa natura;
  - A.2. scelta di una diversa tipologia costruttiva per elementi portati (es. solai, scale, ecc.).
- B. MODIFICHE DELL'ORGANISMO STRUTTURALE PER:
  - B.1. sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni del numero dei piani entro e fuori terra;
  - B.2. creazione o eliminazione di giunti strutturali;
  - B.3. variazioni della tipologia delle fondazioni;
  - B.4. variazioni del fattore di comportamento  $q$ ;
  - B.5. variazioni della rigidezza nel piano degli impalcati o della copertura che vanifichi l'ipotesi di piano rigido, se presente;
  - B.6. variazioni della rigidezza nel piano degli impalcati o della copertura che conducano all'ipotesi di piano rigido, se prima era considerato deformabile;
  - B.7. modifiche nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali nuclei, setti, controventi), negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti, nelle dimensioni di elementi strutturali principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni) o della distribuzione delle masse che comportino il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
    - aumento dell'eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze superiore al 5% della dimensione dell'edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell'azione sismica;
    - variazione della rigidezza del singolo interpiano superiore al 20%;
    - variazione della deformazione massima del singolo piano superiore al 10%;
    - variazione dell'entità dell'azione sismica (taglio) di piano superiore al 10%.
- C. Modifiche in aumento delle classi d'uso o della vita nominale delle costruzioni ovvero variazioni dei carichi globali superiori ad un'aliquota del 5% in fondazione, purché le fondazioni siano verificate entro i termini normativi;
- D. Passaggio di categoria d'intervento secondo la classificazione individuata nel paragrafo 8.4 delle Norme Tecniche delle Costruzioni.

Tutte le varianti che non rientrano nei precedenti casi, purché non diminuiscano i livelli di sicurezza del progetto originario verificati ai sensi delle norme tecniche vigenti, si possono considerare varianti non sostanziali.

## Allegato 2 – Documentazione minima da presentare

### A. Elenco elaborati per interventi rilevanti e di minore rilevanza

#### A.1 PRIMO DEPOSITO On-line (no prima variante digitale)

<p><b>Legenda</b>  <b>X</b>= documento sempre obbligatorio;  <b>Y</b>= documento facoltativo dipende se il committente e/o l'appaltatore si avvalgono del procuratore digitale;  <b>F</b>= la presenza del documento dipende dal tipo di intervento. Sono selezionati opzionale in caso di presentazione di una variante strutturali;          - = documento non previsto.</p>
--

Tipo documento	Intervento "Nuova costruzione"	Intervento "Adeguamento sismico"	Intervento "Miglioramento sismico"	"Riparazione e Intervento locale"	Competenza della firma digitale
Denuncia dei lavori	X	X	X	X	1. Committente; 2. Appaltatore dei lavori in opera; o dal <b>Procuratore digitale</b> da loro individuato.
Dichiarazione della Marca da Bollo	X	X	X	X	1. Committente; o dal <b>Procuratore digitale</b> se individuato.
Autocertificazione finanziamento statale opere pubbliche	X	X	X	X	1. Committente – documento obbligatorio solo quando il committente è un ente pubblico;
Dichiarazione di non interesse strategico o rilevante	X	X	X	-	1. Committente – documento obbligatorio in particolare quando il committente è un ente pubblico, quando presenta un intervento di minore rilevanza;
Calcolo versamento	X	X	X	X	1. Committente; o dal <b>Procuratore digitale</b> se individuato.
Ricevuta versamento	X	X	X	X	1. Committente; o dal <b>Procuratore digitale</b> se individuato.
Procura committente	Y	Y	Y	Y	1. Committente; (in forma autografa o digitale) 2. Procuratore digitale;
Procura appaltatore	Y	Y	Y	Y	1. Appaltatore dei lavori in opera (firma in forma autografa o digitale); 2. Procuratore digitale; (firma digitale)
Dichiarazione del collaudatore statico	X	X	X	-	1. Collaudatore statico;
Asseverazione del progettista strutturale	X	X	X	X	1. Progettista strutturale; 2. Progettista strutture prefabbricate in c.a. (ove previsto)
Scheda sintetica relativa all'intervento	X	X	X	-	1. Progettista strutturale; 2. Progettista strutture prefabbricate in c.a. (ove previsto)
Progetto architettonico	X	X	X	X	1. Progettista architettonico; 2. Direttore dei lavori
Relazione tecnica illustrativa	X	X	X	X	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Relazione sui materiali	X	X	X	X	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Relazione di Calcolo	X	X	X	X	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Tabulati di calcolo	X	X	X	X	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Elaborati grafici esecutivi con particolari costruttivi	X	X	X	X	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori

Tipo documento	Intervento "Nuova costruzione"	Intervento "Adeguamento sismico"	Intervento "Miglioramento sismico"	"Riparazione e Intervento locale"	Competenza della firma digitale
Piano di manutenzione della struttura	X	X	X	X	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Relazione geotecnica	X	X	X	F	1. Progettista strutturale o Geologo; 2. Direttore dei lavori
Relazione geologica	X/F	X	X/F	F	1. Geologo; 2. Direttore dei lavori
Valutazione della sicurezza (8.3 NTC vigenti)	-	X	X	X	1. Progettista strutturale 2. Direttore dei lavori
Altri documenti	F	F	F	F	1. Da chi lo redige 2. Direttore dei lavori
<b>Nel caso di opere con struttura prefabbricate in c.c.a. in serie/occasionali, son inoltre necessari i seguenti documenti:</b>					
Procura appaltatore					
Procura appaltatore	Y	Y	Y	Y	1. Esecutore del montaggio (firma in forma autografa o digitale); 2. Procuratore digitale; (firma digitale)
Relazione di Calcolo degli elementi prefabbricati	X	X	X	F	1. Progettista strutturale degli elementi prefabbricati; 2. Direttore di stabilimento 3. Direttore dei lavori 4. Direttore del montaggio
Elaborati grafici esecutivi e Particolari costruttivi dei prefabbricati	X	X	X	F	1. Progettista strutturale degli elementi prefabbricati; 2. Direttore di stabilimento 3. Direttore dei lavori 4. Direttore del montaggio

PRIMO DEPOSITO On-line (no prima variante digitale)

A.2 PRIMO DEPOSITO di una VARIANTE DIGITALE a progetto cartaceo

**Legenda**

**X**= documento sempre obbligatorio;

**Y**= documento facoltativo dipende se il committente e/o l'appaltatore si avvalgono del procuratore digitale;

**F**= la presenza del documento dipende dal tipo di intervento. Sono selezionati opzionale in caso di presentazione di una variante strutturali;

- = documento non previsto.

Tipo documento	Intervento "Nuova costruzione"	Intervento "Adeguamento sismico"	Intervento "Miglioramento sismico"	"Riparazione e Intervento locale"	Competenza della firma digitale
Denuncia dei lavori	X	X	X	X	1. Committente; 2. Appaltatore dei lavori in opera; o dal <b>Procuratore digitale</b> da loro individuato.
Dichiarazione della Marca da Bollo	X	X	X	X	1. Committente; o dal <b>Procuratore digitale</b> se individuato.
Calcolo versamento	X	X	X	X	1. Committente; o dal <b>Procuratore digitale</b> se individuato.
Ricevuta versamento	X	X	X	X	1. Committente; o dal <b>Procuratore digitale</b> se individuato.
Procura committente	Y	Y	Y	Y	1. Committente; (in forma autografa o digitale) 2. Procuratore digitale;
Procura appaltatore	Y	Y	Y	Y	1. Appaltatore dei lavori in opera (firma in forma autografa o digitale); 2. Procuratore digitale; (firma digitale)
Dichiarazione del collaudatore statico	F	F	F	F	1. Collaudatore statico;
Asseverazione del progettista strutturale	X	X	X	X	1. Progettista strutturale; 2. Progettista strutture prefabbricate in c.a. (ove previsto)
Scheda sintetica relativa all'intervento	X	X	X	-	1. Progettista strutturale; 2. Progettista strutture prefabbricate in c.a. (ove previsto)
Progetto architettonico	F	F	F	F	1. Progettista architettonico; 2. Direttore dei lavori
Relazione tecnica illustrativa	F	F	F	F	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Relazione sui materiali	F	F	F	F	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Relazione di Calcolo	F	F	F	F	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Tabulati di calcolo	F	F	F	F	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Elaborati grafici esecutivi con particolari costruttivi	F	F	F	F	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Piano di manutenzione della struttura	F	F	F	F	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Relazione geotecnica	F	F	F	F	1. Progettista strutturale o Geologo; 2. Direttore dei lavori
Relazione geologica	F	F	F	F	1. Geologo; 2. Direttore dei lavori

Tipo documento	Intervento "Nuova costruzione"	Intervento "Adeguamento sismico"	Intervento "Miglioramento sismico"	"Riparazione e Intervento locale"	Competenza della firma digitale
Valutazione della sicurezza (8.3 NTC vigenti)	-	F	F	F	1. Progettista strutturale 2. Direttore dei lavori
Altri documenti	F	F	F	F	1. Da chi lo redige 2. Direttore dei lavori
<b>Nel caso di opere con struttura prefabbricate in c.c.a. in serie/occasionali, son inoltre necessari i seguenti documenti:</b>					
Procura appaltatore	Y	Y	Y	Y	1. Esecutore del montaggio (firma in forma autografa o digitale); 2. Procuratore digitale; (firma digitale)
Relazione di Calcolo degli elementi prefabbricati	F	F	F	F	1. Progettista strutturale degli elementi prefabbricati; 2. Direttore di stabilimento 3. Direttore dei lavori 4. Direttore del montaggio
Elaborati grafici esecutivi e Particolari costruttivi dei prefabbricati	F	F	F	F	1. Progettista strutturale degli elementi prefabbricati; 2. Direttore di stabilimento 3. Direttore dei lavori 4. Direttore del montaggio

PRIMO DEPOSITO di una VARIANTE DIGITALE a progetto cartaceo

A.3 VARIANTE DIGITALE a progetto digitale

**Legenda**

**X**= documento sempre obbligatorio;

**Y**= documento facoltativo dipende se il committente e/o l'appaltatore si avvalgono del procuratore digitale;

**F**= la presenza del documento dipende dal tipo di intervento. Sono selezionati opzionale in caso di presentazione di una variante strutturali;

- = documento non previsto.

Tipo documento	Intervento "Nuova costruzione"	Intervento "Adeguamento sismico"	Intervento "Miglioramento sismico"	"Riparazione e Intervento locale"	Competenza della firma digitale
Denuncia dei lavori	X	X	X	X	1. Committente; 2. Appaltatore dei lavori in opera; o dal <b>Procuratore digitale</b> da loro individuato.
Dichiarazione della Marca da Bollo	X	X	X	X	1. Committente; o dal <b>Procuratore digitale</b> se individuato.
Calcolo versamento	X	X	X	X	1. Committente; o dal <b>Procuratore digitale</b> se individuato.
Ricevuta versamento	X	X	X	X	1. Committente; o dal <b>Procuratore digitale</b> se individuato.
Procura committente	-	-	-	-	1. Committente; (in forma autografa o digitale) 2. Procuratore digitale;
Procura appaltatore	-	-	-	-	1. Appaltatore dei lavori in opera (firma in forma autografa o digitale); 2. Procuratore digitale; (firma digitale)
Dichiarazione del collaudatore statico	F	F	F	F	1. Collaudatore statico;
Asseverazione del progettista strutturale	X	X	X	X	1. Progettista strutturale; 2. Progettista strutture prefabbricate in c.a. (ove previsto)
Scheda sintetica relativa all'intervento	X	X	X	-	1. Progettista strutturale; 2. Progettista strutture prefabbricate in c.a. (ove previsto)
Progetto architettonico	F	F	F	F	1. Progettista architettonico; 2. Direttore dei lavori
Relazione tecnica illustrativa	F	F	F	F	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Relazione sui materiali	F	F	F	F	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Relazione di Calcolo	F	F	F	F	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Tabulati di calcolo	F	F	F	F	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Elaborati grafici esecutivi con particolari costruttivi	F	F	F	F	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Piano di manutenzione della struttura	F	F	F	F	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Relazione geotecnica	F	F	F	F	1. Progettista strutturale o Geologo; 2. Direttore dei lavori
Relazione geologica	F	F	F	F	1. Geologo; 2. Direttore dei lavori

Tipo documento	Intervento "Nuova costruzione"	Intervento "Adeguamento sismico"	Intervento "Miglioramento sismico"	"Riparazione e Intervento locale"	Competenza della firma digitale
Valutazione della sicurezza (8.3 NTC vigenti)	-	F	F	F	1. Progettista strutturale 2. Direttore dei lavori
Altri documenti	F	F	F	F	1. Da chi lo redige 2. Direttore dei lavori
<b>Nel caso di opere con struttura prefabbricate in c.c.a. in serie/occasionali, son inoltre necessari i seguenti documenti:</b>					
Procura appaltatore	-	-	-	-	1. Esecutore del montaggio (firma in forma autografa o digitale); 2. Procuratore digitale; (firma digitale)
Relazione di Calcolo degli elementi prefabbricati	F	F	F	F	1. Progettista strutturale degli elementi prefabbricati; 2. Direttore di stabilimento 3. Direttore dei lavori 4. Direttore del montaggio
Elaborati grafici esecutivi e Particolari costruttivi dei prefabbricati	F	F	F	F	1. Progettista strutturale degli elementi prefabbricati; 2. Direttore di stabilimento 3. Direttore dei lavori 4. Direttore del montaggio

VARIANTE DIGITALE a progetto digitale

B. Elenco elaborati per VARIANTI NON SOSTANZIALI a interventi rilevanti e minore rilevanza

**Legenda**

**X**= documento sempre obbligatorio;

**Y**= documento facoltativo dipende se il committente e/o l'appaltatore si avvalgono del procuratore digitale;

**F**= la presenza del documento dipende dal tipo di intervento. Sono selezionati opzionale in caso di presentazione di una variante strutturali;

- = documento non previsto.

Tipo documento	Intervento "Nuova costruzione"	Intervento "Adeguamento sismico"	Intervento "Miglioramento sismico"	"Riparazione e Intervento locale"	Competenza della firma digitale
Comunicazione (lettera di trasmissione)	X	X	X	X	1. Committente; 2. Appaltatore dei lavori in opera; o dal <b>Procuratore digitale</b> da loro individuato.
Asseverazione di non sostanzialità del progettista strutturale	X	X	X	X	1. Progettista strutturale; 2. Progettista strutture prefabbricate in c.a. (ove previsto) 3. Direttore dei lavori
Scheda sintetica relativa all'intervento	F	F	F	-	1. Progettista strutturale; 2. Progettista strutture prefabbricate in c.a. (ove previsto)
Progetto architettonico	F	F	F	F	1. Progettista architettonico; 2. Direttore dei lavori
Relazione tecnica illustrativa	F	F	F	F	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Relazione sui materiali	F	F	F	F	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Relazione di Calcolo	F	F	F	F	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Tabulati di calcolo	F	F	F	F	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Elaborati grafici esecutivi con particolari costruttivi	F	F	F	F	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Piano di manutenzione della struttura	F	F	F	F	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Relazione geotecnica	F	F	F	F	1. Progettista strutturale o Geologo; 2. Direttore dei lavori
Relazione geologica	F	F	F	F	1. Geologo; 2. Direttore dei lavori
Valutazione della sicurezza (8.3 NTC vigenti)	-	F	F	F	1. Progettista strutturale 2. Direttore dei lavori
Altri documenti	F	F	F	F	1. Da chi lo redige 2. Direttore dei lavori

Tipo documento	Intervento "Nuova costruzione"	Intervento "Adeguamento sismico"	Intervento "Miglioramento sismico"	"Riparazione e Intervento locale"	Competenza della firma digitale
<b>Nel caso di opere con struttura prefabbricate in c.c.a. in serie/occasionali, son inoltre necessari i seguenti documenti:</b>					
Relazione di Calcolo degli elementi prefabbricati	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>F</b>	1. Progettista strutturale degli elementi prefabbricati; 2. Direttore di stabilimento 3. Direttore dei lavori 4. Direttore del montaggio
Elaborati grafici esecutivi e Particolari costruttivi dei prefabbricati	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>F</b>	1. Progettista strutturale degli elementi prefabbricati; 2. Direttore di stabilimento 3. Direttore dei lavori 4. Direttore del montaggio

*Elenco elaborati per VARIANTI NON SOSTANZIALI a interventi rilevanti e minore rilevanza*

C. Elenco elaborati per interventi privi di rilevanza

**Legenda**

**X**= documento sempre obbligatorio;

**Y**= documento facoltativo dipende se il committente e/o l'appaltatore si avvalgono del procuratore digitale;

**F**= la presenza del documento dipende dal tipo di intervento. Sono selezionati opzionale in caso di presentazione di una variante strutturali;

- = documento non previsto.

Tipo documento	Interventi "Nuova costruzione"	Interventi "costruzioni o manufatti esistenti "	Competenza della firma digitale
Titolo abilitativo	X	X	1. Committente; 2. Appaltatore dei lavori in opera;
Relazione di asseverazione	X	X	1. Progettista strutturale; 2. Progettista strutture prefabbricate in c.a. (ove previsto)
Progetto architettonico	X	X	1. Progettista architettonico; 2. Direttore dei lavori
Relazione tecnica esplicativa	X	X	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Elaborati grafici	X	X	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori
Relazione geotecnica	X/F	X/F	1. Progettista strutturale o Geologo; 2. Direttore dei lavori
Relazione geologica	X/F	X/F	1. Geologo; 2. Direttore dei lavori
Altri documenti	F	F	1. Progettista strutturale; 2. Direttore dei lavori

D. Elenco elaborati per le violazioni alla norma sismica

**Legenda**

**X**= documento sempre obbligatorio;

**Y**= documento facoltativo dipende se il committente e/o l'appaltatore si avvalgono del procuratore digitale;

**F**= la presenza del documento dipende dal tipo di intervento. Sono selezionati opzionale in caso di presentazione di una variante strutturali;

- = documento non previsto.

D.1 Accertamento violazione

Tipo documento	Intervento "Nuova costruzione"	Intervento "Su edificio esistente "	Competenza della firma digitale
Lettera di trasmissione	X	X	1. Funzionario comunale in caricato;
Verbale accertamento	X	X	1. Funzionario o Agende che lo redige; 2. Funzionario comunale in caricato;
Documentazione fotografica	X	X	1. Funzionario o Agende che lo redige; 2. Funzionario comunale in caricato;
Corografia di individuazione dell'opera	X	X	1. Funzionario o Agende che lo redige; 2. Funzionario comunale in caricato;
Planimetrie	X	X	1. Funzionario o Agende che lo redige; 2. Funzionario comunale in caricato;
Altri documenti	F	F	1. Funzionario o Agende che lo redige; 2. Funzionario comunale in caricato;

D.2 Documentazione in caso di lavori conclusi SENZA OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMA SISMICA.

Tipo documento	Intervento "Nuova costruzione"	Intervento "Adeguamento sismico"	Intervento "Miglioramento sismico"	"Riparazione e Intervento locale"	Competenza della firma digitale
Certificato collaudo statico o Dichiarazione regolare esecuzione (documento principale)	X	X	X	X	1. Certificato collaudatore statico (solo il collaudo statico) 1. Dichiarazione regolare esecuzione (solo tecnico verificatore)
Dichiarazione della Marca da Bollo	X	X	X	X	1. Collaudatore statico (solo il collaudo statico) 1. Dichiarazione regolare esecuzione (solo tecnico verificatore)
Calcolo versamento	X	X	X	X	1. Collaudatore statico (solo il collaudo statico) 1. Dichiarazione regolare esecuzione (solo tecnico verificatore)
Ricevuta versamento	X	X	X	X	1. Collaudatore statico (solo il collaudo statico) 1. Dichiarazione regolare esecuzione (solo tecnico verificatore)
Procura committente	X	X	X	X	1. Committente; (in forma autografa o digitale) 2. Procuratore digitale;
Nomina collaudatore	X	X	X	X	1. Committente (in forma autografa o digitale)
Nomina tecnico verificatore	X	X	X	X	1. Committente (in forma autografa o digitale)
Dichiarazione del collaudatore statico	X	X	X	-	1. Collaudatore statico;
Asseverazione del tecnico verificatore	X	X	X	X	1. Tecnico verificatore;
Dettagliata relazione tecnica-illustrativa delle opere oggetto di accertamento	X	X	X	X	1. Tecnico verificatore;
Dettagliata documentazione fotografica dell'abuso in unico file con i punti di presa riportati in planimetria	X	X	X	X	1. Tecnico verificatore;
Corografia e planimetria atti a bene individuare l'esatta ubicazione dell'intervento	X	X	X	X	1. Tecnico verificatore;
Rilievo architettonico	X	X	X	X	1. Tecnico verificatore;
Relazione di Calcolo	X	X	X	X	1. Tecnico verificatore;
Tabulati di calcolo	X	X	X	X	1. Tecnico verificatore;
Elaborati grafici esecutivi con particolari costruttivi	X	X	X	X	1. Tecnico verificatore;
Relazione sulla Valutazione della Sicurezza	X	X	X	X	1. Tecnico verificatore;
Relazione sui materiali	X	X	X	X	1. Tecnico verificatore;
Piano di manutenzione della struttura	X	X	X	X	1. Tecnico verificatore;
Relazione geotecnica	X	X	X	F	1. Tecnico verificatore o Geologo;
Relazione geologica	X/F	X	X/F	F	1. Geologo; 2. Tecnico verificatore;

D.3 Documentazione in caso di:

- lavori conclusi **CON OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMA SISMICA.**
- lavori in corso **SENZA OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMA SISMICA.**
- lavori in corso **CON OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMA SISMICA.**

Tipo documento	Intervento "Nuova costruzione"	Intervento "Adeguamento sismico"	Intervento "Miglioramento sismico"	"Riparazione e Intervento locale"	Competenza della firma digitale
Denuncia dei lavori già eseguiti in violazione (documento principale)	X	X	X	X	1. Committente; 2. Appaltatore dei lavori in opera; o dal <b>Procuratore digitale</b> da loro individuato.
Dichiarazione della Marca da Bollo	X	X	X	X	1. Committente o dal <b>Procuratore digitale</b> se individuato.
Calcolo versamento	X	X	X	X	1. Committente o dal <b>Procuratore digitale</b> se individuato.
Ricevuta versamento	X	X	X	X	1. Committente; o dal <b>Procuratore digitale</b> se individuato.
Procura committente	X	X	X	X	1. Committente (in forma autografa o digitale) 2. Procuratore digitale (collaudatore o tecnico verificatore);
Procura appaltatore	X	X	X	X	1. Appaltatore dei lavori in opera (firma in forma autografa o digitale); 2. Procuratore digitale; (firma digitale)
Dichiarazione del collaudatore statico	X	X	X	X	1. Collaudatore statico;
Asseverazione del progettista strutturale\tecnico verificatore	X	X	X	X	1. Progettista strutturale o Tecnico verificatore;
Dettagliata relazione tecnica-illustrativa delle opere oggetto di accertamento	X	X	X	X	1. Progettista strutturale o Tecnico verificatore; 2. Direttore dei lavori
Dettagliata documentazione fotografica dell'abuso in unico file con i punti di presa riportati in planimetria	X	X	X	X	1. Progettista strutturale o Tecnico verificatore; 2. Direttore dei lavori
Corografia e planimetria atti a bene individuare l'esatta ubicazione dell'intervento	X	X	X	X	1. Progettista strutturale o Tecnico verificatore; 2. Direttore dei lavori
Progetto\Rilevo architettonico	X	X	X	X	1. Progettista architettonico o Tecnico verificatore; 2. Direttore dei lavori
Relazione di Calcolo	X	X	X	X	1. Progettista strutturale o Tecnico verificatore; 2. Direttore dei lavori
Tabulati di calcolo	X	X	X	X	1. Progettista strutturale o Tecnico verificatore; 2. Direttore dei lavori
Elaborati grafici esecutivi con particolari costruttivi	X	X	X	X	1. Progettista strutturale o Tecnico verificatore; 2. Direttore dei lavori
Relazione sulla Valutazione della Sicurezza	X	X	X	X	1. Progettista strutturale o Tecnico verificatore; 2. Direttore dei lavori
Relazione sui materiali	X	X	X	X	1. Progettista strutturale o Tecnico verificatore; 2. Direttore dei lavori
Piano di manutenzione della struttura	X	X	X	X	1. Progettista strutturale o Tecnico verificatore; 2. Direttore dei lavori
Relazione geotecnica	X/F	X/F	X/F	F	1. Progettista strutturale o Tecnico verificatore o Geologo; 2. Direttore dei lavori
Relazione geologica	X/F	X/F	X/F	F	1. Geologo; 2. Direttore dei lavori;

## **Allegato 3.1 – Funzionalità aggiuntive al sistema informativo**

### **Introduzione**

Il presente allegato, integrativo all'“allegato 3.2” che era stato approvato con la DGR 714/2018, è redatto a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 45/2020 di modifica e integrazione della L.R. 01/18, ed è predisposto per consentire la realizzazione informatica del contenuto delle linee guida aggiornate con la presente DGR e per dare un indirizzo globale al funzionamento del sistema.

La piattaforma dispone di due modalità operative, un **lato utente** esterno (front end) per la presentazione delle istanze e un **lato ufficio** (back end) per la gestione conseguente da parte della struttura tecnica competente regionale.

La piattaforma DOMUS è già in parte sviluppata e operativa; il presente documento serve, pertanto, per individuare i miglioramenti necessari, in parte connessi all'evoluzione normativa, che possano consentire un maggior utilizzo del sistema.

Lo sviluppo e l'aggiornamento iterativo del sistema avverrà sia sulla base delle indicazioni fornite dal dirigente della struttura tecnica competente in materia di sismica sia a seguito di incontri periodici tra la struttura che segue l'implementazione informatica e le Strutture Tecniche competenti in materia sismica (di seguito denominata **attività operativa**).

I modelli citati nelle varie procedure sotto specificate saranno approvati con decreto del dirigente.

### **Funzioni base del sistema**

1. Funzioni base che il sistema informativo integrato dovrà garantire:
  - i. **Lato utente:**
    - a) Compilazione guidata delle varie istanze/comunicazioni previste dalla normativa (denuncia lavori, fine lavori, ecc.);
    - b) Identificazione e controllo della presenza della documentazione minima a seconda della procedura attivata. Ad es., per la denuncia dei lavori, la documentazione minima è stabilita nell'allegato 2 delle presenti Linee Guida;
    - c) Verifica della corretta sottoscrizione, a seconda del ruolo del soggetto coinvolto, così come previsto nell'allegato 2 sopra citato; ciò anche per le varianti e integrazioni documentali;
    - d) Consultazione del “fascicolo elettronico dell'intervento”, all'interno della sezione “consultazione pratiche” del sito web di Domus, così come previsto dall'art. 2 delle linee guida, nel quale vengono visualizzate sia le informazioni generali che l'elenco in ordine cronologico dei protocolli dei documenti disponibili, con possibilità di download anche degli eventuali allegati;
    - e) Consentire a tutti i soggetti coinvolti di poter accedere al “fascicolo elettronico dell'intervento” sulla base dei diritti di accesso stabiliti;
    - f) Visualizzare la ricevuta di protocollazione di tutti i documenti principali inviati dall'utente. Nella ricevuta, oltre al numero e alla data di protocollazione deve essere riportato il nome del documento principale e la sua impronta digitale (codice hash);
    - g) Possibilità di Replicare l'istanza a seguito di rigetto da parte dell'ufficio, senza dover reinserire nuovamente i dati e i documenti;
    - h) Possibilità di avviare una variante ad un progetto presente in DOMUS, direttamente dal “fascicolo elettronico dell'intervento”;
    - i) Individuare la posizione dell'intervento tramite un sistema di webgis;
    - j) Procedura di calcolo e pagamento del contributo istruttorio (pagamento tramite piattaforma Mpay o altra idonea);
    - k) Presenza di sezione di messaggi ricevuti dalla struttura tecnica competente;

## ii. Lato ufficio:

- a) Gestione delle pratiche ricevute;
- b) Generazione, mediante editor del sistema, delle principali tipologie di lettere rilasciate da parte dell'ufficio;
- c) Previsione di un sistema di invio messaggi all'utente, aggiuntivo rispetto alla trasmissione di note formali e all'e-mail, che possa consentire all'operatore dell'ufficio di stabilire un contatto più diretto con l'utente stesso, per informarlo di piccole problematiche per le quali non si ritiene necessaria la trasmissione di una nota ufficiale. L'utente può rispondere mediante l'invio di trasmissione volontaria.

## Struttura DOMUS lato utente esterno

### 1. Sito di accesso

Nell'immagine 1 si riporta l'attuale schermata di accesso dal sistema esterno.

L'attuale sistema è strutturato nelle seguenti sezioni principali:

- **Home:** introduzione, nella quale sono riportate alcune informazioni di tipo generale;
- **Inserimento documentazione di progetto:** riferita alla compilazione delle istanze;
- **Consultazione pratiche:** contenente i "fascicoli elettronici dell'intervento"; da questa sezione è possibile consultare i progetti e eseguire delle azioni specifiche per gli interventi già avviati.


Possibili integrazioni alla struttura attuale, per aumentare la visibilità di alcuni argomenti:

- a) **Modulistica scaricabile:** in cui si pubblicano tutti i documenti scaricabili o i link dai quali è possibile consultare tale documentazione.
- b) **Progetti sorteggiati:** pagina dedicata alla pubblicazione dell'elenco dei progetti sorteggiati.
- c) **News:** pagina dedicata alla pubblicazione di novità.
- d) **Sito istituzionale:** rimanda alla pagina istituzionale, attualmente attiva, dove si trovano tutte le principali informazioni;
- e) **Messaggi dalla STC (Visibile successivamente all'autenticazione da parte dell'utente):** segnalazione di nuovi messaggi trasmessi dalla STC per informare l'utente di piccole problematiche per le quali non si ritiene necessaria la trasmissione di una nota ufficiale. L'utente può rispondere mediante l'utilizzo di procedure stabilite nel sistema. L'elenco dei messaggi contiene il link al fascicolo della pratica di riferimento.

### 2. Modulistica

#### A. Modello principale, che attiva il procedimento nel portale e crea il fascicolo nella sezione "consultazione pratiche".

Si tratta della Denuncia dei lavori, redatta con metodologia operativa unificata sia per l'autorizzazione che per il deposito, ed è attivabile dalla sezione "Inserimento documentazione di progetto".



Imm 1 – sito web attualmente attivo

A.1. Aggiornamenti richiesti: aggiornamenti necessari a seguito delle nuove disposizioni normative introdotte anche dalle presenti linee guida, condivise durante l'attività operativa;

A.2. Funzioni principali del sistema di compilazione esterno:

- Verifica che l'utente che può compilare la denuncia dei lavori deve essere il Committente che ha fatto l'accesso al sistema o, ove previsto, il procuratore digitale nominato dal Committente;
- Verifica della corretta sottoscrizione digitale dei documenti/elaborati come riportato nell'allegato 2 (verifica che ogni documento caricato sia firmato digitalmente dal soggetto incaricato, ad es. la procura deve essere firmata digitalmente almeno dal procuratore digitale);
- Verifica della sottoscrizione digitale della denuncia dei lavori da parte del Committente o suo procuratore digitale (persona che ha effettuato l'accesso per la compilazione dell'istanza) e dalle Ditte esecutrici (Appaltatore dei lavori in opera e, nel caso di elementi prefabbricati, anche dall'Esecutore del montaggio), qualora non si avvalgano del procuratore digitale del committente;
- Controllo della presenza della documentazione minima (vedere allegato 2) a seconda dell'intervento, consentendo comunque all'utente di poter selezionare ulteriori documenti;
- Qualora il committente sia anche Appaltatore dei lavori in opera, nel caso di presenza del Collaudatore il sistema deve richiedere la presenza della terna dei collaudatori individuata dagli ordini professionali;
- Necessità dei dati di iscrizione all'ordine/collegio dei professionisti o, nel caso di dipendente pubblico, degli estremi dell'abilitazione all'esercizio della professione;
- Solo nel caso dell'istanza di autorizzazione sismica, nell'anagrafica dell'appaltatore dei lavori in opera è consentito non indicare il nominativo dell'appaltatore per "opere pubbliche", con l'obbligo comunque di caricare nel sistema un atto autorizzativo di una pubblica amministrazione. Tale facoltà non deve essere prevista in caso di deposito progetto;
- Creare la denuncia in variante ad un progetto presentato solo per le pratiche presentate in forma cartacea.

## **B. Modelli generati/da generare tramite il pulsante "azioni consentite" del fascicolo della pratica (sezione "consultazione pratica")**

B.1. Principali moduli di riferimento, attivabili per la compilazione sulla base dello stato del procedimento:

- *Denuncia dei lavori in variante*;
- *Trasmissioni integrazioni*;
- *Trasmissioni volontarie*;
- *Comunicazione inizio lavori*;
- *Modifica soggetti coinvolti*;
- *Comunicazione generica*;
- *Presentazione Fine lavori (RSU o DRE)*;
- *Presentazione Collaudo Statico*;
- *Annullamento pratica*;
- *Richiesta attestato del silenzio assenso*;
- *Presentazione di Variante non sostanziale*;
- *Denuncia lavori già eseguiti in violazione*;

## B.2. Modalità generali per la presentazione dei modelli:

- B.2.1. *Informativa*: una o più informative iniziali in cui viene spiegato cosa consente tale procedura e, a seconda dei casi, riporta la documentazione che si deve scaricare e/o utilizzare;
- B.2.2. *Passi di compilazione*: ad es., nel caso di variazione dei soggetti coinvolti, si attivano le sezioni delle anagrafiche dei soggetti da modificare e per la compilazione dei dati dei nuovi soggetti;
- B.2.3. *Passi upload*: per il caricamento di documenti specifici richiesti e opzionali;
- B.2.4. *Passi finali di invio*: generazione della lettera di trasmissione a firma di chi ha attivato la procedura.

## B.3. Funzioni principali del sistema:

- Verifica dell'accesso consentito al sistema per la compilazione della documentazione;
- Verifica della corretta sottoscrizione della lettera di trasmissione da parte del soggetto competente, che ha effettuato l'accesso al sistema;
- Verifica della corretta sottoscrizione degli allegati a seconda del ruolo previsto nell'intervento.

## B.4. Sviluppo di tali funzioni: condiviso durante l'attività operativa.

### 3. Consultazione pratiche

Sezione avviata nella quale si può consultare il "fascicolo elettronico dell'intervento".

L'utente potrà visualizzare l'intero elenco delle pratiche di propria competenza o un suo sottoinsieme ottenuto dalla selezione di uno o più dei seguenti parametri:

- **Numero progetto;**
- **Numero richiesta on line ()**
- **Anno;**
- **Committente;**
- **Comune;**
- **Localizzazione;**
- **Figura ricoperta (ruolo);**

Per ogni pratica verranno visualizzate le seguenti informazioni generali (**img. 2**), utilizzate anche per la fase di ricerca:

Numero Progetto	Numero Richiesta on-line	Tipo Procedimento	Breve descrizione	Messaggio	Committente	Comune	Indirizzo	Stato Pratica	Ruolo Soggetto Autenticato	Schede di compilazione	Azioni Consentite	Visualizza Fascicolo
PU/0000/2020	0123/2020	Autorizzazione sismica oppure Deposito progetto		 1	Nome e cognome o Ragione sociale	Comune	Localizzazione	 Pratica conclusa	Direttore dei lavori	In Corso: 0	<a href="#">Azioni +</a>	

Img. 2– facsimile – consultazione pratica

- **Numero progetto**: visibile dopo che la STC ha assegnato il numero al progetto alla prima denuncia dei lavori;
- **Numero richiesta**: codice provvisorio della pratica, visibile fino all'assegnazione del numero progetto;
- **Tipo procedimento**: tipologia di istanza per il successivo procedimento, ad es. Autorizzazione sismica o deposito progetto;
- **Breve descrizione**: contiene i primi 100 caratteri del testo presente nel campo "breve descrizione" della prima denuncia dei lavori (o prima variante a progetto cartaceo);

- **Messaggio:** (ipotesi di funzione) segnalazione di presenza di nuovo messaggio trasmesso dalla STC per informare l'utente di piccole problematiche per le quali non si ritiene necessaria la trasmissione di una nota ufficiale. L'utente può rispondere mediante l'utilizzo di procedure stabilite nel sistema;
- **Committente:** riportare l'elenco dei Committenti (persona fisica e/o persona giuridica);
- **Comune e indirizzo:** ubicazione dell'intervento;
- **Stato pratica:** simbologia collegata alla legenda presente nella consultazione pratica;
- **Ruolo soggetto autenticato:** riporta la figura che ricopre chi fa l'accesso al portale;
- **Schede di compilazione:** indica la quantità di moduli in fase di compilazione, relativi alla pratica principale e consente di accedere alla maschera di visualizzazione dell'elenco degli stessi, per poter continuare la loro compilazione;
- **Azioni consentite:** pulsante a discesa, in cui si vedono le azioni consentite in base allo stato del procedimento; l'elenco contiene i link alla modulistica e alle ulteriori azioni consentite, ad es. *Duplica istanza* (visibile e attivabile nel caso in cui la struttura tecnica ha formulato un rigetto alla pratica)
- **Visualizzazione fascicolo:** contiene il link all'elenco dei documenti che compongono il fascicolo, questa funzionalità verrà maggiormente dettagliata nell'attività operativa;

## Struttura DOMUS lato ufficio

### 1. Struttura generica di funzionamento

#### Aggiornamento flussi:

La gestione della pratica è basata su specifici work flow, che dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni delle presenti linee guida, sulla base delle attività operative degli uffici.

#### Figure previste:

L'utilizzo del sistema attuale ha permesso di valutare come necessaria una maggiore suddivisione dei ruoli operativi, sulla base delle attività effettivamente svolte dai dagli uffici.

Ciò si può tradurre nell'introduzione di un ulteriore ruolo, l'"Addetto allo sportello" che ha principalmente compiti di prima analisi delle istanze, di assegnazione o riassegnazione delle stesse e di gestione della pratica al termine delle attività dell'istruttore. Maggiori dettagli sulle attività assegnate a questo ruolo verranno stabilite durante le attività operative.

### 2. Tempi di istruttoria

Lo svolgimento delle attività istruttorie è legato al rispetto della tempistica prevista dalle norme generali (L. 241/90) e da quelle di settore.

Per agevolare l'attività dell'ufficio nel rispetto delle tempistiche, è necessario implementare nel sistema apposite funzionalità di controllo e segnalazione delle varie scadenze previste per i vari tipi di procedimenti.

Di seguito si riportano gli elementi principali che dovranno essere gestiti nel sistema per i casi di procedimento di verifica progetti sorteggiati (deposito) e autorizzazione sismica. Per altre tipologie di procedimenti si effettueranno analisi specifiche durante le attività operative.

PROCEDIMENTO DI PROGETTO SORTEGGIATO			
n.	Data di riferimento	Nota	Funzione richiesta
1	Data sorteggio	Data relativa al giorno di esecuzione del sorteggio	
2	Data richiesta integrazione	Data del protocollo del documento inviato per la richiesta di integrazione.	Conteggio dei giorni trascorsi dalla data di sorteggio per scomputare tale valore dai giorni totali del procedimento ed ottenere il numero di giorni rimanenti per la conclusione del procedimento.
3	Date entro cui devono arrivare le integrazioni	Ai sensi della l. 241/90 codificata nelle linee guida, il procedimento può rimanere sospeso solo per 30 giorni. La data finale dovrà essere quindi la <b>Data di richiesta integrazione + 30 giorni</b>	Se scade tale termine senza che siano arrivate le integrazioni, il sistema deve immediatamente segnalare all'istruttore che non sono pervenute le integrazioni e che i tempi del procedimento hanno ripreso a decorrere.
4	Data Presentazione integrazioni	È la data del protocollo della trasmissione delle integrazioni.	Data da cui riprende il procedimento. Confrontare questa data con la data di scadenza fissata dall'ufficio: se minore

		Tipo Documento: <b>Trasmissione Integrazione</b>	o uguale allora considerarla per il calcolo del termine del procedimento altrimenti (se successiva) considerare la data fissata dall'ufficio.
5	Data preavviso di rigetto	Ai sensi della l. 241/90 art. 10 bis. È la data di protocollo del documento in uscita relativo al codice " <b>Preavviso di Rigetto Sorteggio</b> "	Solo se attivato dall'istruttore
	Data entro cui devono arrivare le osservazioni	Ai sensi della l. 241/90 art. 10 bis, le osservazioni dell'utente esterno devono pervenire entro 10 giorni dalla notifica. La data finale dovrà essere quindi la <b>Data preavviso di rigetto + 10 giorni</b>	Se scade tale termine senza che siano arrivate le osservazioni, il sistema deve immediatamente segnalare all'istruttore che non sono pervenute le osservazioni e che i tempi del procedimento hanno ripreso a decorrere.
7	Data arrivo osservazioni	È la data di protocollo del documento in entrata.	Devono pervenire entro i 10 giorni dal termine, decorsi i quali i tempi del procedimento riprendono a decorrere.
8	Data scadenza procedimento	Dato calcolato sulla base delle attività indicate nei passi precedenti e dei giorni fissati dalle norme per l'istruttoria	

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE			
n.	Data di riferimento	Nota	Funzione richiesta
1	Data di arrivo	È la data del protocollo della denuncia lavori	
2	Data richiesta integrazione	Data del protocollo del documento inviato per la richiesta di integrazione.	Conteggio dei giorni trascorsi dalla data di arrivo per scomputare tale valore dai giorni totali del procedimento ed ottenere il numero di giorni rimanenti per la conclusione del procedimento.
3	Date entro cui devono arrivare le integrazioni	Ai sensi della l. 241/90 codificata nelle linee guida, il procedimento può rimanere sospeso solo per 30 giorni. La data finale dovrà essere quindi la <b>Data di richiesta integrazione + 30 giorni</b>	Se scade tale termine senza che siano arrivate le integrazioni, il sistema deve immediatamente segnalare all'istruttore che non sono pervenute le integrazioni e che i tempi del

			procedimento hanno ripreso a decorrere.
4	Data Presentazione integrazioni	È la data del protocollo della trasmissione delle integrazioni. Tipo Documento: <b>Trasmissione Integrazione</b>	Data da cui riprende il procedimento. Confrontare questa data con la data di scadenza fissata dall'ufficio: se minore o uguale allora considerarla per il calcolo del termine del procedimento altrimenti (se successiva) considerare la data fissata dall'ufficio.
5	Data preavviso di rigetto	Ai sensi della l. 241/90 art. 10 bis. È la data di protocollo del documento in uscita relativo al codice " <b>Preavviso di Rigetto Sorteggio</b> "	Solo se attivato dall'istruttore
6	Data entro cui devono arrivare le osservazioni	Ai sensi della l. 241/90 art. 10 bis, le osservazioni dell'utente esterno devono pervenire entro 10 giorni dalla notifica. La data finale dovrà essere quindi la <b>Data preavviso di rigetto + 10 giorni</b>	Se scade tale termine senza che siano arrivate le osservazioni, il sistema deve immediatamente segnalare all'istruttore che non sono pervenute le osservazioni e che i tempi del procedimento hanno ripreso a decorrere.
7	Data arrivo osservazioni	È la data di protocollo del documento in entrata.	Devono pervenire entro i 10 giorni dal termine, decorsi i quali i tempi del procedimento riprendono a decorrere.
8	Data scadenza procedimento	Dato calcolato sulla base delle attività indicate nei passi precedenti e dei giorni fissati dalle norme per l'istruttoria	

### **Allegato 3.2 – Funzionalità richieste al sistema informatico integrato**

Si ripropone, senza modifiche sostanziali, il presente allegato, già approvato con la precedente DGR 714/2018, che mantiene la validità di carattere generale per lo sviluppo sistema informativo integrato regionale. Le integrazioni connesse all'evoluzione normative sono riportate nell'allegato 3.1 – Funzionalità aggiuntive al sistema informativo.

1. La piattaforma regionale da realizzare, per l'applicazione della L.R. 01/18, deve prevedere quanto di seguito riportato.
2. Alla piattaforma regionale per la sismica si assegna il seguente acronimo “**D.O.M.U.S.**” che sta' per Deposito On-line Marche Unificato per la Sismica.
3. La piattaforma deve gestire l'intero procedimento dell'autorizzazione sismica;
4. La piattaforma deve prevedere due configurazioni diverse, di front-end per gli utenti esterni (denominato nel presente documento e nei documenti precedenti anche come front-office) e un back-end per la gestione documentale da parte dell'ufficio tecnico competente (denominato nel presente documento e nei documenti precedenti anche come front-end).
5. **FRONT-OFFICE:**
  - i. Il front-office deve avere la funzionalità di una scrivania virtuale (desktop) e un archivio per gli utenti esterni, semplice da utilizzare e di facile comprensione.
  - ii. All'utente esterno deve essere consentito, tramite “moduli” di ricerca, la possibilità di trovare i “**titolo dell'intervento**” (o **fascicolo dell'intervento**) di interesse e poter fare delle **azioni** necessarie per portare al termine il procedimento avviato.

*Esempio:*

*Antefatto:* “progetto autorizzato”;

*fatto:* si vuol presentare una variante o la fine lavori o una comunicazione/aggiornamenti;

*Azioni possibili:* tramite lo strumento della **ricerca**, viene trovato il “fascicolo progetto” interessato e tramite altre *azione* specifiche si effettua la presentazione di una della documentazione riportate nel “fatto”.

*Esempio 2:*

*Antefatto:* progetto non ancora autorizzato;

*fatto:* si vuole apportare una modifica o presentare un chiarimento al progetto che in fase di iter autorizzativo;

*Azioni possibili:* la piattaforma deve consentire solo la “*trasmissione volontaria*”.

- iii. Qualsiasi utente esterno deve avere la possibilità di accesso tramite uno qualunque degli accreditamenti validi oggi (SPID, Choession, ecc).
- iv. Il **titolo dell'intervento (o fascicolo elettronico)** si può definire come una sintesi dei “**fascicolo dell'intervento**” e può essere costituito dai seguenti dati: numero progetto, oggetto lavori (max 250caratteri), ubicazione (comune, indirizzo), committente, stato della pratica, responsabile del procedimento o istruttore. Ad esso vengono associate delle **azioni** ed eventualmente la data di scadenza del procedimento e/o di presentazione integrazione.
- v. La piattaforma deve consentire all'utente esterno la compilazione di appositi “moduli” (pagine web) per inserire informazioni necessarie per arricchire e creare i “**fascicolo dell'intervento**” che si suddividono in:

1. *Descrizione dell'intervento*: tipo di intervento, oggetto dei lavori, comune e ubicazione dei lavori, dati catastali, coordinate geografiche, caratteristiche strutturali, ecc.;
  2. *Anagrafica del committente*: si distingue in
    - a) persona fisica: nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, comune e indirizzo di residenza, tel/cell, e-mail e/o PEC (se posseduta);
    - b) persona giuridica: ragione sociale/intestazione, codice fiscale/ partita Iva, comune e indirizzo di domicilio, telefono, e-mail e/o PEC (se posseduta) e legale rappresentante (distinto in: legale rappresentante, amministratore di condominio, altro), con i dati di quest'ultimo nome e cognome, codice fiscale, comune e indirizzo di residenza, tel/cell, e-mail e/o PEC.
  3. *Anagrafica dei tecnici incaricati*: titolo di studio, nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, comune e indirizzo di residenza, comune e indirizzo dello studio, numero e Ordine di iscrizione professionale, tel/cell, e-mail e/o PEC .
  4. *Anagrafica dell'esecutore dei lavori o impresa*: intestazione, codice fiscale/ partita Iva, comune e indirizzo di domicilio, telefono, e-mail e/o PEC e legale rappresentante, con i dati di quest'ultimo nome e cognome, codice fiscale, comune e indirizzo di residenza, tel/cell, e-mail e/o PEC.
- vi. A quei dati che nel tempo possono essere aggiornati, ad eccezione della “*Descrizione dell'intervento*”, va associato un numero di progetto nello specifico un numero progressivo annuale, preceduto all’identificativo ISTAT della Provincia e del Comune (**ISTAT/nnnn/aaaa**) – esempio: progetto 50 del 01/03/2018 nel comune di Ancona = 042002/0050/2018. L’identificativo accompagna per sempre il progetto anche con la presentazione di varianti successive.
- vii. Al **titolo dell'intervento**, devono essere associati dei documenti/elaborati, che a seconda della **fase** (equivalente ad **azioni**), sono presentati. Le fasi si possono suddividere così:
- a) Denuncia dei lavori o istanza per il rilascio dell'autorizzazione sismica ed allegati;
  - b) Comunicazione inizio lavori;
  - c) Denuncia lavori di progetti in variante o Varianti strutturali;
  - d) Comunicazioni e aggiornamenti;
  - e) Fine lavori o presentazione R.S.U. o C.R.E.;
  - f) Collaudo statico ove previsto.
- viii. **Fase A – autorizzane sismica**:
1. La piattaforma deve consentire:
    - a) Azione iniziale: creare **nuova istanza**, eventualmente creare i primi dati che costituiscono il **titolo dell'intervento**;
    - b) Prima denuncia o prima variante a progetti depositati prima dell’avvio della piattaforma informatica D.O.M.U.S. o denuncia di lavori già eseguiti: compilazione dei dati necessari per creare il “**fascicolo dell'intervento**” e necessari per creare i contenuti della “**denuncia dei lavori**”; Azione “**Nuova denuncia dei lavori**” oppure Azione “**Prima**

**variante a progetto non digitale” oppure “Nuova denuncia di lavori già eseguiti”**

- c) A seguito del punto precedente, deve consentire il caricamento dei documenti/elaborati (progetto architettonico, progetto strutturale, ecc...) relativi ai **“fascicolo dell’intervento”**; sub-azione **“Salva”**
- d) Conclusi i due punti precedenti, possibilità di creare la **“denuncia dei Lavori”** (documento preimpostato) e **l’elenco dei documenti caricati** (documento automatico); sub-azione **“Crea documenti”**
- e) Infine caricare la **“denuncia dei Lavori”** e inviare alla struttura tecnica competente; sub-azione **“invio denuncia”**
- f) Possibilità di presentare delle **“trasmissioni volontarie”**, fino al 53° giorno della presentazione della denuncia. Trasmissioni che non sono precedute da una richiesta integrazioni da parte della struttura tecnica competente; sub-azione **“trasmissioni volontarie”**
- g) Per effettuare la **“trasmissioni volontarie”**, la piattaforma deve consentire due tipi di invio:
  - a. Una semplice **nota** (documento preimpostato o no) senza **allegati**, che dopo caricata può essere inviata;
  - b. Caricare prima gli **allegati** (documenti, elaborati) e a seguito di quanto caricato creare una **lettera di trasmissione** (documento preimpostato), in cui sono riportati l’elenco dei documenti allegati, accompagnati dalla loro impronta digitale (codice hash);
- h) Possibilità di presentare la **documentazione integrativa**, richiesta a seguito della nota inviata dalla struttura tecnica competente; sub-azione: **“Integrazione”**.
- i) Per consentire questo è necessario far prima caricare gli **allegati** (i documenti/elaborati) richiesti, a seguito di quanto caricato creare una **lettera di trasmissione**, in cui sono riportati l’elenco dei documenti allegati, accompagnati dalla loro impronta digitale (codice hash) e correggere **“l’elenco dei documenti caricati”**;
- j) Per le trasmissioni volontarie e anche per l’integrazione deve essere consentita la possibilità di sostituire i documenti iniziali, senza però perderne traccia;
- k) Poter presentare **osservazioni** (si intende memorie con possibilità di allegati) dopo l’eventuale attivazione della procedura amministrativa dell’art. 10bis della 241/90; tale fase è preceduta da una nota della struttura tecnica competente; sub-azione: **“osservazioni”**;
- l) Caricamento della dichiarazione dell’utilizzo della marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione sismica; sub-azione: **“Richiesta rilascio copia autorizzazione”**
- m) Ricevere/vedere l'autorizzazione sismica.
- n) Scaduti i termini dei **60 giorni** consentire all’utente esterno di richiedere il potere sostitutivo; (sub-azione: **“Richiesta potere sostitutivo”**)

- ix. **Fase B** – Comunicazione inizio lavori:
  - a) Primo passo cercare il **titolo dell'intervento**, poi tramite l'azione "**comunicazione inizio lavori**"; Possibilità, sempre da parte dell'utente esterno, dopo il rilascio dell'autorizzazione sismica, comunicare o tramite una semplice nota o direttamente nella piattaforma la **data inizio dei lavori**. (dato necessario per poter eseguire l'eventuale sopraluogo).
- x. **Fase C** – **Denuncia dei lavori per progetti in variante**, analogo procedimento sopra, fatta dopo la ricerca del **titolo dell'intervento** e tramite un'azione "**variante strutturale**".
- xi. **Fase D** – **Comunicazioni e aggiornamenti** eventuali allegati: azione che deve essere attiva solo se sono conclusi gli iter dell'autorizzazione, o del rilascio dell'attestato del **RSU** o la presa d'atto della **CRE** e del **collaudo statico**, altrimenti si deve configurare come "trasmissioni volontarie":
  - a) Cercare il **titolo dell'intervento**, poi tramite l'azione "**Comunicazioni e aggiornamenti**"
  - b) Possibilità per l'utente esterno, di caricare prima gli allegati poi creare la **lettera di trasmissione** dove sono riportate in elenco i documenti presentati e accompagnati dalla loro impronta digitale (codice hash), ed eventuali note da parte di chi trasmette.
  - c) Oppure in caso di variazione dei soggetti coinvolti possibilità di correggere i nominativi (proposta) e poi creare la **nota** con cui si comunica tale modifica e caricare la nota (conferma) che conferma la variazione, sempre con la possibilità di allegare documenti.
  - d) Deve essere consentita la possibilità di sostituire i documenti, senza però perderne traccia;
  - e) Vedere la presa d'atto.
- xii. **Fase E** – Fine lavori - a seconda del tipo di denuncia dei lavori si possono avere due percorsi distinti, la presentazione della relazione struttura ultima (**RSU**) o del certificato di regolare esecuzione (**CRE**), in ogni caso si ha:
  - 1. Considerato che sono **modelli standard** e che il documento deve mantenere un numero di 4 pagine al massimo, può essere utile creare "**moduli compilabili**" on-line dove aggiungere allegati e stampare (creare documento in pdf/a) un documento finale costituito solo dalle parti necessarie. Procedimento:
    - a) Cercare il **titolo dell'intervento**, poi tramite l'azione "**fine dei lavori**";
    - b) Compilare il modulo on line e, dove è richiesto, caricare allegati con possibilità di aggiungere note;
    - c) Creare il documento finale, caricarlo ed inviarlo;
    - d) Presentazione eventuali integrazioni accompagnate da una **lettera di trasmissione** pre-impostata nel sistema; sub-azione: "**Integrazione**".
    - e) Ricevere/vedere l'attestato o la sola presa d'atto.
    - f) Possibilità di presentare delle "**trasmissioni volontarie**", fino a che non è rilasciato l'attestato o la presa d'atto. Tali trasmissioni non sono precedute da una richiesta integrazioni da parte della struttura tecnica competente; sub-azione "**trasmissioni volontarie**"

- xiii. **Fase F – Collaudo statico:**
- a) Cercare il **titolo dell'intervento**, poi tramite l'azione "**Collaudo statico**";
  - b) Compilare il modello on line, così da creare un documento in cui sono riportati solo le parti essenziali;
  - c) Presentazione eventuali chiarimenti richiesti; sub-azione: "**Integrazione**".
  - d) Vedere la presa d'atto.
  - e) Possibilità di presentare delle "**trasmissioni volontarie**", fino a che non è fatta la presa d'atto. Tali trasmissioni che sono precedute da una richiesta integrazioni da parte della struttura tecnica competente; sub-azione "**trasmissioni volontarie**"
- xiv. **Fase G – Replica progetto:** in caso di **rigetto** della denuncia dei lavori, consentire all'utente esterno di ripresentare la documentazione già presente nella piattaforma, senza dover ricaricare di nuovo i documenti, ad eccezione della denuncia dei lavori (istanza) che deve essere ricaricata. Azione: "**Riproponi la denuncia lavori**"

Senza distinzione delle fasi il sistema deve consentire all'utente di vedere il protocollo dei documenti principali e la fase in cui si trova il fascicolo.

Nel caso della denuncia dei lavori presentata anche ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 la piattaforma deve controllare, tramite il confronto della P.IVA o del C.F., che sia soggetto distinto il committente (ragione sociale) dall'esecutore dei lavori, nonché dal rappresentante dell'esecutore dei lavori. Nel caso in cui risulti una verifica positiva, la piattaforma deve bloccare\vietare l'inoltro dell'istanza (denuncia dei Lavori) senza che sia caricata la terna dei collaudatori (ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/01);

La piattaforma deve verificare automaticamente che gli elaborati siano firmati dal progettista e del direttore dei lavori;

La piattaforma deve verificare automaticamente la documentazione minima da presentare, obbligatoria per la prima denuncia dei lavori; nel caso si verifichi la carenza di alcuni documenti deve bloccare l'inoltro della denuncia dei lavori (istanza) e comunicare cosa manca per il completamento della documentazione. Per le varianti non ci sono documenti minimi, ad eccezione del versamento del contributo istruttorio e dell'elenco dei documenti.

<b>Elenco documentazione richiesta</b>		
<b>Allegato</b>	<b>Documento</b>	<b>Firmato da</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	Denuncia dei lavori	a) Committente e Esecutore dei lavori (se dovuto)
<input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazione della Marca da Bollo	b) Operatore accreditato
<input checked="" type="checkbox"/>	elenco degli elaborati	c) Committente o Operatore accreditato
<input checked="" type="checkbox"/>	Delega	d) Committente
<input checked="" type="checkbox"/>	Calcolo versamento	e) Operatore
<input checked="" type="checkbox"/>	Ricevuta versamento	f)
<input checked="" type="checkbox"/>	Asseverazione del progettista strutturale	g) Progettista strutturale
<input checked="" type="checkbox"/>	Progetto architettonico	h) Progettista architettonico i) Direttore dei lavori strutturali
<input checked="" type="checkbox"/>	Relazione tecnica illustrativa	j) Progettista strutturale k) Direttore dei lavori strutturali
<input checked="" type="checkbox"/>	Relazione sui materiali	l) Progettista strutturale m) Direttore dei lavori strutturali
<input checked="" type="checkbox"/>	Relazione di Calcolo	n) Progettista strutturale o) Direttore dei lavori strutturali
<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborati grafici esecutivi con particolari costruttivi	p) Progettista strutturale q) Direttore dei lavori strutturali
<input checked="" type="checkbox"/>	Relazione sulle fondazioni	r) Progettista strutturale s) Direttore dei lavori strutturali
<input checked="" type="checkbox"/>	Piano di manutenzione della struttura	t) Progettista strutturale u) Direttore dei lavori strutturali
<input type="checkbox"/>	Relazione geotecnica	v) Progettista strutturale oppure dal Geologo w) Direttore dei lavori strutturali
<input type="checkbox"/>	Relazione geologica	x) Geologo y) Direttore dei lavori strutturali
<input type="checkbox"/>	Relazione di Calcolo degli elementi prefabbricati	z) progettista strutturale degli elementi prefabbricati in serie aa) direttore tecnico di stabilimento
<input type="checkbox"/>	Elaborati grafici esecutivi e Particolari costruttivi dei prefabbricati	bb) progettista strutturale degli elementi prefabbricati in serie cc) direttore tecnico di stabilimento
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione del collaudatore statico	dd) Collaudatore

Per il primo deposito di nuovi progetti è **obbligatoria**, come documentazione minima, **la presentazione degli elaborati sopra indicati con il simbolo ☐**. Per le varianti si devono presentare solo i documenti che variano rispetto al progetto originario.

## 6. FRONT-END:

- i. Il primo passo per il front-end deve prevedere una gerarchia, che consiste in:
  1. il dirigente o il referente o la posizione di funzione o un **addetto specifico** deve avere la possibilità di smistare i procedimenti agli istruttori: il sistema deve prevedere lo smistamento in modo equo delle pratiche; per fare questo l'addetto deve poter avere visibile nel sistema il carico di lavoro di ogni singolo istruttore per assegnare i progetti. Nel caso di presentazione di varianti il sistema deve evidenziare all'addetto il nominativo dell'istruttore della pratica originaria e deve essere libera la possibilità di assegnare sempre a lui o ad un altro il procedimento. In ogni caso deve essere consentito anche variare l'istruttore in corso di istruttoria. L'addetto può essere colui che esegue la verifica formale della documentazione.
- ii. La piattaforma deve eseguire una primissima verifica formale che non fa inoltrare la pratica se non c'è la documentazione minima necessaria e se non sono firmati digitalmente i documenti.
- iii. L'istruttore deve poter vedere l'intero **titolo dell'intervento** riguardante il procedimento, tutti i protocolli e i relativi documenti che sono associati.
- iv. Funzione fondamentale per la piattaforma è scandire le tempistiche indicate dalla legge regionale e dalle linee guida.
- v. La piattaforma sistema deve consentire di vedere tutti i contenuti del **"fascicolo dell'intervento"** e ogni singola fase che sono per l'autorizzazione sismica:
  - a) Denuncia dei lavori (prima istanza o nuova);
  - b) Comunicazione inizio lavori;
  - c) Denunci lavori di un progetto in variante;
  - d) Comunicazioni e aggiornamenti;
  - e) Fine lavori o presentazione R.S.U. o C.R.E.;
  - f) Collaudo statico ove previsto.
- vi. **Fase A - Istruttoria Autorizzazione sismica:**
  1. La piattaforma deve avere un vero e proprio scadenziario che mette in ordine per data di scadenza del procedimento i **"fascicoli elettronici" (titolo dell'intervento)** e poter fare la ricerca dei **"titolo dell'intervento"** (esempio verificare se un progetto è ancora sospeso).
  2. Il sistema deve consentire di poter verificare ogni singolo documento caricato, che corrisponda ai **"fascicolo dell'intervento"**, e verificare chi li ha firmati digitalmente, deve consentire di aprire i file, in fase di istruttoria, senza dover riverificare la firma (Aruba, file protettor, dike e ecc).
  3. Nella fase preliminare si deve poter fare o **l'avvio del procedimento** (sub-azione: **avvio del procedimento**) o respingere la pratica (sub-azione: **respingere l'istanza**), dopo una verifica sui documenti trasmessi.
    - a) In caso di avvio del procedimento, creare automaticamente una lettera standard in cui viene riportato quello stabilito dalla 241/90 (responsabile del procedimento, l'istruttore, scadenza dei termini, ecc.);
    - b) Invece nel caso in cui viene **"respinta"** (o rigetto) l'istanza, la piattaforma deve consentire la compilazione di un modulo in cui aggiungere le motivazioni richieste per legge (241/90), creare il documento, inviare alla firma del responsabile del procedimento ed infine notificarlo agli interessati.

In ogni caso trascorsi 15 giorni dall'arrivo della documentazione la piattaforma deve eseguire un avvio del procedimento automatico indicando come responsabile del procedimento o il dirigente o la posizione di funzione ove presente. Naturalmente la piattaforma deve prevedere una notifica urgente o al dirigente o alla p.o. della struttura.

4. Nel caso di presentazione di **“trasmissione volontaria”**, consentire all'istruttore di:
  - a) **Accogliere** quanto trasmesso e quindi non si interrompe il procedimento; (sub-azione: **Proseguire istruttoria**)
  - b) **Riinizio dell'iter autorizzativo**, se l'istruttore ravvisa che quanto trasmesso comporta ulteriori valutazioni, i 60 giorni dell'autorizzazione ripartono da zero. (sub-azione: **Riinizio termini**)
  - c) **Sospensione della pratica (es. in caso di rinuncia della D.L. oppure sostituzione dell'impresa, senza indicare il/la nuovo/a)**
  - d) **Per le azioni a) e b) e c) il sistema deve inviare una comunicazione al professionista che ha presentato la pratica**
5. Entro il **45°giorno** del procedimento la norma consente all'istruttore poter **“richiedere integrazioni”**, pertanto la piattaforma deve consentire la compilazione di una lettera di richiesta in cui inserire cosa deve essere integrato, inviarla alla firma del responsabile del procedimento ed infine notificarla, tramite la piattaforma, agli interessati. (sub-azione: **richiesta integrazione**).
6. Nel caso che la integrazione non soddisfa quanto richiesto, la piattaforma deve consentire la possibilità di riproporre la richiesta di integrazione (sub-azione: **riproporre richiesta integrazione**) che comporta la non ripresa dei termini (la sospensione continua).
7. La piattaforma deve scandire il termine in cui devono essere presentate le integrazioni (**30 giorni dalla notifica**).
8. Scaduti i **30 giorni**, la piattaforma deve farlo presente all'utente esterno e all'istruttore, che **può** applicare il 10bis della 241/90.
9. Quindi a seguito del punto precedente, la piattaforma deve consentire all'istruttore di caricare la nota di applicazione del 10bis della 241/90. (sub-azione: **Applicazione del 10bis della 241/90**). Ovvero compilarla (per legge devono essere indicati i motivi), caricarla, mandarla alla firma del responsabile del procedimento e notificarla tramite la piattaforma agli interessati.
10. La piattaforma deve scandire i **10 giorni** (tempo stabilito dalla 241/90) per presentare eventuali osservazioni, ed a seguito di ciò si può avere:
  - a) Non presentazione di alcuna osservazione e quindi automaticamente la piattaforma conclude il procedimento amministrativo;
  - b) Presentazione di osservazioni e accoglimento di tali deduzioni, quindi continua l'istruttoria (sub-azione: **Accolte le osservazioni**);
  - c) Presentazione di osservazioni e non accoglimento di tali deduzioni, quindi conclusione con il **diniego** (sub-azione: **Diniego**);
  - d) Per le azioni b) e c) la piattaforma deve consentire la pre-compilazione di un modello in cui inserire le motivazioni e/o eventuali osservazioni/comunicazioni aggiuntive
11. Alla chiusura delle fasi precedentemente indicate, la piattaforma deve consentire la ripresa dei rimanenti giorni per rilasciare l'autorizzazione, e/o

concludere il procedimento, tramite una istruttoria (contenuti da definire), che può sfociare in:

- a) Proposta di diniego;
- b) Autorizzazione sismica;

12. Il caso a del punto precedente, deve consentire l'attivazione della procedura dei punti 9, 10 precedenti (sub-azione: **Diniego**);

13. Invece per il caso b del punto 11, si conclude con una "proposta di autorizzazione" che va alla firma del dirigente; (sub-azione: **Proposta di autorizzazione**) – deve essere ben visibile la data di creazione della proposta; quest'ultima deve essere compilata su un modello predefinito e precompilato con i dati disponibili nel sistema.

14. Dopo la firma, del punto precedente, la piattaforma rimanda l'autorizzazione sismica al responsabile del procedimento che richiede all'utente esterno la marca da bollo per rilasciare l'atto. (sub-azione: **Richiesta marca da bollo**) – oppure potrebbe essere un automatismo della piattaforma nel momento in cui il dirigente firma l'autorizzazione;

15. Ricevuta la marca da bollo si mette in visione l'autorizzazione sismica (sub-azione: **rendi visibile l'autorizzazione**);

16. L'autorizzazione è rilasciata in **60 gg** escluse la sospensione e non comprende i punti 14 e 15.

17. Gli allegati caricati devono essere suddivisi in:

- a) Documenti principali, che sono: denuncia lavori, richiesta integrazione, lettera di trasmissione delle integrazioni, lettera di trasmissione delle integrazioni volontarie. In altre parole tutti i documenti a cui è associato un protocollo;
- b) Allegato ai documenti principali devono essere così identificati: in gruppi (progetto architettonico, progettato strutturale, ecc.); identificazione del documento/elaborato (Relazione tecnico illustrava, relazione di calcolo, progetto strutturale, ecc.), la data di invio, il nome del file (comprensivo del documento in pdf.p7m) e il collegamento al documento stesso.

vii. **Fase B - Comunicazione inizio lavori:**

1. La piattaforma deve prevedere solo una presa d'atto automatica, in quanto non necessita di istruttoria; è a tutti gli effetti una semplice **notifica**.

viii. **Fase C - Denuncia lavori di una variante strutturale ed allegati:** analogo procedimento dell'autorizzazione sismica (fase A).

ix. **Fase D - Comunicazioni e aggiornamenti eventuali allegati:**

1. Assegnata all'istruttore deve consentire di verificare il contenuto di quanto trasmesso e può sfociare nei seguenti casi:

- a) La sola presa d'atto del contenuto (sub-azione: **Presa d'atto**);
- b) Richiesta di integrazioni/chiarimenti (sub-azione: **Richiesta integrazioni**)
- c) Comunicazione della necessità di presentazione di una denuncia di lavori per variante strutturale (sub-azione: **Comunicazione e presa d'atto**);

2. Dopo il caso b c'è solo la presa d'atto (è sufficiente una spunta e un ok di conferma)

- x. **Fase E - Fine lavori o presentazione R.S.U. o C.R.E.:**
1. La piattaforma, dal momento della presentazione della denuncia dei lavori, deve stabilire automaticamente il tipo di fine lavori da presentare, che comporta due distinte procedure:  
Rilascio Attestato per la RSU:  
Assegnata all'istruttore o ad un addetto deve consentire di verificare il contenuto della RSU e può sfociare nei seguenti casi:
    - a) Rilascio attestato di deposito (modello standard automatico creato dalla piattaforma). (sub-azione: **Rilascio attestato**);
    - b) Richiesta di integrazioni/chiarimenti (sub-azione: **Richiesta integrazioni**)
    - c) Dopo l'integrazione rilascio dell'attestato di deposito (sub-azione: **Rilascio attestato**) previa verifica di quanto trasmesso e dell'eventuale interlocuzione aggiuntiva;
    - d) Valutazione della documentazione trasmessa tramite le **"trasmissione volontaria"**;  
Presenza d'atto della presentazione della C.R.E.:  
Assegnata all'istruttore o ad un addetto deve consentire di verificare il contenuto della CRE e può sfociare nei seguenti casi:
    - a) La sola presa d'atto del contenuto (sub-azione: **Presenza d'atto**);
    - b) Richiesta di integrazioni/chiarimenti (sub-azione: **Richiesta integrazioni**);
    - c) Dopo l'integrazione la sola presa d'atto del contenuto (sub-azione: **Presenza d'atto**) previa verifica di quanto trasmesso e dell'eventuale interlocuzione aggiuntiva;
    - d) Valutazione della documentazione trasmessa tramite le **"trasmissione volontaria"**;
- xi. **Fase F – Collaudo statico:**
1. La piattaforma, dal momento della presentazione della denuncia dei lavori, deve stabilire automaticamente, in relazione alla tipologia di intervento, se il collaudo deve essere presentato.  
Presenza d'atto della presentazione del Collaudo statico:
    - i. Assegnata all'istruttore deve consentire di verificarne il contenuto può sfociare nei seguenti casi:
      - a) La sola presa d'atto del contenuto (sub-azione: **Presenza d'atto**);
      - b) Richiesta di integrazioni/chiarimenti (sub-azione: **Richiesta integrazioni**);
      - c) Dopo l'integrazione, la sola presa d'atto del contenuto (sub-azione: **Presenza d'atto**); previa verifica di quanto trasmesso e dell'eventuale interlocuzione aggiuntiva;
      - d) Valutazione della documentazione trasmessa tramite le **"trasmissione volontaria"**;

Il sistema deve consentire all'ufficio, in ogni fase del procedimento, la possibilità di un caricamento manuale dei documenti, se arrivano in altro modo (es PEC istituzionale).

In ogni caso il sistema deve ben scandire, da l'una (front-office) e l'altra parte (front-end), le tempistiche e anche tramite "allarmi" che comunicano la scadenza di termini, come per esempio invio agli utenti esterni di email per comunicare scadenze di adempimenti a loro carico. In conclusione la piattaforma deve essere tarata per guidare l'utente esterno, per ridurre al minimo errore. Inoltre, è necessario che il sistema o piattaforma possa essere aggiornata e migliorata nel tempo.


- Sia lato back-office o front-end e per risparmiare modifiche continue, è opportuno che il sistema consenta la possibilità di eseguire "stampa unione" o "Mail Merge" per i documenti che deve creare la struttura tecnica competente, anche tramite open source similari a SQL server.

### Verifica rispetto normativa sismica

Il procedimento per le verifiche di rispetto della norma sismica, ovvero l'adeguamento alla norma sismica di strutture già realizzate, è uguale per il front-office e front-end di quello per l'autorizzazione sismica, con l'eccezione che tra i documenti da trasmettere devono essere aggiunte le precedenti comunicazioni della struttura tecnica competente al responsabile o all'attuale proprietario e non si applica l'art. 10 bis della Legge 241/1990 e nel caso di conformità delle strutture esistenti il procedimento "salta" tutta la fase esecutiva.

Tra i soggetti coinvolti è da aggiungere un'altra figura (unica obbligatoria) ovvero il **tecnico verificatore dei lavori strutturali**.

Per maggiore chiarezza si allega lo schema del procedimento.



**Allegato 4 - tabella contributo**

tipologie	Tariffario	Volume totale	interventi di minore rilevanza	interventi rilevanti
			controllo a campione art. 8bis L.R. 1/18	Autorizzazione sismica art. 8 L.R. 1/18
A	NUOVE COSTRUZIONI	fino a volume di 500 mc (comprende opere puntuali e/o per i casi non sia applicabile la tariffa a volume)	€ 0,00	€ 00,00
		fino a volume di 1000 mc	€ 50,00	€ 100,00
		superiore a 1000 mc (tariffa proporzionale)	0,05 €/mc	0,10 €/mc
		Importo massimo (tariffa massima)	500,00 €	1.000,00 €
B	ADEGUAMENTO SISMICO MIGLIORAMENTO SISMICO INTERVENTI LOCALI		€ 0,00	€ 00,00
C	VARIANTI su NUOVE COSTRUZIONI		€ 25,00	€ 50,00
D	ART. 14.3.a L.R. 01/18 - Progetti riferiti ad interventi da realizzare a seguito di eventi calamitosi, salva l'ipotesi in cui tale onere risulti compreso negli eventuali finanziamenti previsti dalla normativa statale emanata a seguito di pubbliche calamità. ART. 14.3.b L.R. 01/18 - non è dovuto nel caso di opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni, nel caso di opere realizzate da privati e donate ad enti pubblici o concesse ai medesimi in comodato gratuito.		€ 0,00	
E	ART. 14.3.c L.R. 01/18 - interventi di adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica necessari nei condoni edilizi nonché nei procedimenti relativi alle violazioni della normativa antisismica.		€ 500,00	
F	Opere infrastrutturali		€ 100,00	

**Note:**

1. le modalità di calcolo dell'importo, del volume e dei casi particolari saranno spiegate nel modello apposito di dichiarazione approvato con successivo decreto del dirigente di servizio.
2. La struttura tecnica competente non entra nel merito dello sviluppo del calcolo del volume, in quanto esso è asseverato dal progettista.



## QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE

(estratto dal DGR 670/17 - SCIA)

### ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI O NOTIFICHE (SCIA UNICA)

ATTI ALLEGATI (*)	DENOMINAZIONE ALLEGATO	QUADRO INFORMATIVO DI RIFERIMENTO	CASI IN CUI È PREVISTO L'ALLEGATO
<input type="checkbox"/>	Denuncia dei lavori	12)	Se l'intervento prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica da denunciare ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	Denuncia dei lavori in zona sismica	12)	Se l'intervento prevede opere da denunciare ai sensi dell'art. 93 del d.P.R. n. 380/2001

(estratto dal DGR 1051/17 – Richiesta permesso di costruire)

<input type="checkbox"/>	Denuncia dei lavori (può essere trasmessa in allegato alla comunicazione di inizio lavori)	12)	Se l'intervento prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica da denunciare ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	Denuncia dei lavori in zona sismica (può essere trasmessa in allegato alla comunicazione di inizio lavori)	12)	Se l'intervento prevede opere da denunciare ai sensi dell'art. 93 del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sismica	12)	Se l'intervento prevede opere da autorizzare ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il deposito	12)	Se l'intervento prevede opere strutturali soggette a deposito ai sensi della LR 33/1984

## QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE

ATTI ALLEGATI (*)	DENOMINAZIONE ALLEGATO	QUADRO INFORMATIVO DI RIFERIMENTO	CASI IN CUI È PREVISTO L'ALLEGATO
<input type="checkbox"/>	Denuncia dei lavori (può essere trasmessa in allegato alla comunicazione di inizio lavori)	12)	Se l'intervento prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica da denunciare ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 380/2001, per le zone sismiche 4
<input type="checkbox"/>	Denuncia dei lavori in zona sismica (può essere trasmessa in allegato alla comunicazione di inizio lavori)	12)	Se l'intervento è rilevante o di minore rilevanza, prevede opere da denunciare ai sensi degli artt. 93, 94 e 94bis del D.P.R. n. 380/2001 e L.R. 1/18 ss.mm.ii. La documentazione prevista e riportata nell'allegato 2 delle DGR ___/21 (linee guida) e ss.mm.ii. tali documenti sono caricati nella piattaforma regionale. Al presente titolo abilitativo si allega solo la copia della denuncia dei lavori.
<input type="checkbox"/>	Documentazione per interventi privi di rilevanza	12)	Se l'intervento è privo di rilevanza, la documentazione prevista è riportata nell'allegato 2 delle DGR ___/21 (linee guida) e ss.mm.ii.. Tali documenti sono allegati al presente titolo abilitativo.